



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 73

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 12 aprile 2023

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)</i> . . . . .	»	12
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	12
3 <sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	17
4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16)</i> . . . . .	»	22
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	22
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32)</i> . . . . .	»	34
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	34
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	41
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 279 e 503 (Riunione 2)</i> . . . . .	»	57
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17)</i> . . . . .	»	57
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	58
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	68

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

9<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	73
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31)</i> . . . . .	»	79

10<sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	80
---------------------------	---	----

### **Commissioni bicamerali**

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	84
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	85

---



## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della  
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 12 aprile 2023

**Plenaria**

**50<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 591.

La Commissione prende atto.

### *IN SEDE REFERENTE*

**(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 11 aprile.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 11.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere contrario sull'emendamento 4.1 e chiede di accantonare gli emendamenti 4.2 e 4.3. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 4.4. Chiede di accantonare gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.3, limitatamente al comma 2, e contrario sull'emendamento 4.0.4.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 5.1 e contrario sugli emendamenti identici 5.2 e 5.3 e sull'emendamento 5.0.1.

Esprime parere contrario sull'emendamento 6.1 e chiede di accantonare l'emendamento 6.2. Il parere è contrario altresì sugli emendamenti 6.3 e 6.4, mentre l'emendamento 6.5 è accantonato su richiesta del senatore Cataldi per un supplemento di riflessione. Esprime parere contrario sull'emendamento 6.6. Sugli identici emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4 esprime un parere contrario, anticipando la disponibilità ad accogliere un eventuale ordine del giorno. Invita i proponenti dell'emendamento 6.0.5 a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno. Il parere è contrario sugli emendamenti 6.0.6 e 6.0.7. Invita i proponenti dell'emendamento 6.0.8 a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno. Il parere sull'emendamento 6.0.9 è favorevole a condizione che sia riformulato come segue: «All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Sono altresì erogate le prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria e assistenza sociale e psicologica, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12"».

Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4, nonché sugli emendamenti 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 e 7.14. Chiede di accantonare gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2. Invita i proponenti dell'ordine del giorno 7.0.3 a trasformarlo in ordine del giorno. Chiede infine di accantonare gli emendamenti 7.0.4 e 7.0.5.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6. Chiede di accantonare l'emendamento 8.7. Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.8, 8.9 e 8.0.1.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 e favorevole sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti identici 10.1, 10.2 e 10.3, nonché sugli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8. Chiede di accantonare gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Infine, esprime parere contrario sull'emendamento 11.1.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) esprime parere conforme a quello del Governo.

Il PRESIDENTE chiede quali tempi siano previsti per il deposito in Commissione degli emendamenti d'iniziativa governativa, anche al fine di prevedere un termine congruo per eventuali subemendamenti.

Il sottosegretario MOLTENI annuncia che saranno presentati, presumibilmente nel pomeriggio, alcuni emendamenti, che al momento sono al vaglio dei Ministeri competenti, tra cui quello dell'economia e delle finanze per la verifica degli effetti finanziari.

Il PRESIDENTE sottolinea che la richiesta di accantonamento di alcuni emendamenti è motivata dal fatto che queste proposte saranno sostanzialmente assorbite da quelle del Governo. Propone pertanto di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo nella seduta già convocata per le ore 20 di oggi o, comunque, al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) formula considerazioni critiche sulle dichiarazioni rilasciate dal Presidente ad organi di stampa, nelle quali sostanzialmente il ritardo nell'esame del provvedimento è stato imputato all'ostruzionismo dell'opposizione. Sottolinea che in realtà sono i continui rinvii chiesti dal Governo a causare uno slittamento della conclusione dell'*iter* in sede referente.

Il PRESIDENTE precisa di aver risposto a una sollecitazione di un giornalista sulla richiesta dei Capigruppo delle opposizioni della Camera dei deputati di poter disporre di un periodo di tempo congruo per l'esame del provvedimento, ipotizzando un ritardo nella conclusione dei lavori nel caso che le opposizioni decidessero, legittimamente, di esercitare pratiche ostruzionistiche.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che il procrastinarsi dei lavori in Commissione non è certo da addebitare al legittimo esercizio, da parte delle opposizioni, degli strumenti previsti dal Regolamento. A suo avviso, sono semmai i continui rinvii chiesti dal Governo a causare una compressione dei tempi a disposizione dell'altro ramo del Parlamento per l'esame del disegno di legge in titolo. Tale atteggiamento finisce per determinare un monocameralismo di fatto perfino su provvedimenti complessi come quello in discussione. Per evitare lo svilimento delle prerogative parlamentari, sarebbe opportuno prevedere specifiche riforme istituzionali, di cui invece, al momento, non vi è traccia nelle linee programmatiche del Ministro competente.

Il PRESIDENTE precisa di aver svolto solo una riflessione sull'organizzazione dei lavori. Ricorda che la scorsa settimana si sono resi necessari alcuni rinvii in attesa dei prescritti pareri delle Commissioni consultive. In ogni caso, prima delle festività pasquali è iniziata la votazione sugli emendamenti, che si potrà concludere questa settimana, quindi in tempo per l'esame in Assemblea, previsto per il 18 aprile, qualora le opposizioni non decidano di ricorrere, sia pure legittimamente, a strumenti ostruzionistici.

Il sottosegretario MOLTENI evidenzia che il fenomeno migratorio, pur avendo ormai assunto un carattere strutturale, sta certamente attraversando una fase di acuta emergenza, a fronte della quale il Governo sta adottando con serietà ed equilibrio tutti gli strumenti necessari, in attesa dell'indispensabile intervento delle Istituzioni europee, considerata la dimensione ormai globale dei flussi migratori.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) fa presente che l'ipotesi formulata dal Presidente circa l'eventuale ricorso all'ostruzionismo da parte delle opposizioni è legata alla eventuale presentazione da parte del Governo di emendamenti recanti misure che dovrebbero più opportunamente essere oggetto di un ulteriore e apposito decreto-legge, considerato l'elevato numero di proposte accantonate. Inoltre, evidenzia che l'attuale atteggiamento del Governo nei confronti dell'Unione europea non favorisce certo la collaborazione delle Istituzioni europee richiesta dall'Italia. Ne consegue quindi che la percorribilità della scansione temporale delineata dal Presidente è subordinata alla portata normativa e ai tempi di presentazione degli emendamenti governativi.

Infine, chiede di conoscere i motivi della contrarietà del Governo sull'emendamento 3.0.2, relativo ai cittadini russi a rischio di persecuzione, su cui anche il Presidente aveva espresso un orientamento favorevole, che è stato ritirato la scorsa settimana, solo dopo che le opposizioni avevano abbandonato i lavori per protesta.

Il PRESIDENTE sottolinea che l'emendamento 3.0.2 non è stato considerato decaduto, in virtù della sottoscrizione della senatrice Gelmini che – su invito del Governo – ha preannunciato la presentazione di un ordine del giorno in materia. Il parere sull'emendamento era contrario in quanto considerato ultroneo, dal momento che la relativa proposta normativa è già prevista dall'ordinamento. Tuttavia, per ragioni politiche e umanitarie, si era convenuto sulla opportunità di sollecitare il Governo a un particolare riguardo nei confronti dei cittadini russi che rischiano di essere oggetto di persecuzione nel loro Paese. Sull'ordine del giorno, pertanto, auspica che vi sia un orientamento unanime della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(552) PARRINI.** – *Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici* (Discussione e rinvio)

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, d'iniziativa del senatore Parrini, recante disposizioni concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, istituita dalla legge n. 96 del 2012.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità del provvedimento. In particolare, la proposta intende rafforzare la Commissione – che assume la nuova denominazione di «Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» – per favorire l'effettività del sistema dei controlli sulla trasparenza, sulla democraticità e sul finanziamento dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

L'articolo 2 apporta, pertanto, alcune modifiche all'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 volte ad aggiornare, oltre alla denominazione, le modalità di nomina, di funzionamento e di finanziamento della Commissione. Nello specifico, si dispone che questa sia composta da cinque membri, di cui uno designato dal primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal presidente della Corte dei conti, tutti scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali in servizio, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. I componenti sono nominati – per un mandato di durata quinquennale non rinnovabile – con atto congiunto dei Presidenti della Camera e del Senato e con il medesimo atto è individuato, tra gli stessi componenti, il presidente. Ai commissari è riconosciuta un'indennità di funzione, aggiuntiva rispetto al trattamento economico complessivo percepito annualmente in base alla rispettiva qualifica e anzianità di ruolo, determinata in misura pari al 30 per cento dell'indennità parlamentare annua per il presidente e in misura pari al 20 per cento della stessa per gli altri componenti.

Si prevede inoltre che la Commissione operi in piena autonomia e con indipendenza di valutazione e di giudizio, che adotti uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento e che selezioni il proprio personale.

In particolare, la dotazione organica della Commissione, prevista nel numero massimo di 27 unità – suddivise tra le qualifiche indicate nella Tabella A, allegata al provvedimento – è composta da: personale assunto dalla Commissione mediante pubblico concorso, con contratto di lavoro a tempo indeterminato; personale già in servizio presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, personale delle amministrazioni del Senato e della Camera, nonché di amministrazioni pubbliche e di diritto pubblico, collocato fuori ruolo o in posizione di comando; personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta.

Con riferimento alla gestione finanziaria, si dispone che la Commissione provveda autonomamente alla gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione è autorizzata la spesa complessiva di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023 ed è individuata la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 3 reca alcune disposizioni transitorie riguardanti lo status giuridico ed economico del personale già in servizio presso la Commissione di garanzia, una volta transitato nei ruoli della nuova Commissione. Prevede, infine, l'estensione a cinque anni della durata del mandato dei componenti della Commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il PRESIDENTE, sottolineando l'estrema urgenza e necessità dell'intervento normativo, preannuncia l'intenzione di sottoscrivere il testo del disegno di legge e invita i componenti della Commissione a fare altrettanto.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) chiede per quale motivo non si sia optato per la congiunzione con i disegni di legge nn. 207 e 549, recanti norme in materia di trasparenza e finanziamento dei partiti politici, già in corso di esame in Commissione.

Il PRESIDENTE sottolinea che il disegno di legge in titolo è stato assegnato in sede redigente, proprio al fine di garantire al provvedimento una corsia preferenziale, stante la particolare situazione di precarietà in cui sta operando la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che non ha risorse sufficienti neanche per sostenere le eventuali spese processuali di lite, in caso di soccombenza nei giudizi a seguito di ricorso avverso le decisioni della Commissione stessa. Invece, i disegni di legge nn. 207 e 549 sono assegnati in sede referente.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ringrazia il Presidente per avere bene illustrato le ragioni per cui il Partito democratico ha chiesto di non procedere alla congiunzione con i disegni di legge nn. 207 e 549. Preannuncia l'intenzione di aggiungere le firme dei componenti del Gruppo PD.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che la scelta di esaminare autonomamente il disegno di legge in titolo discende non solo da ragioni di urgenza, ma anche da motivi sostanziali, in quanto il provvedimento è volto a garantire un miglior funzionamento di una struttura già esistente, mentre gli altri disegni di legge hanno un contenuto più ampio e innovativo.

Il senatore LISEI (*FdI*) preannuncia l'intenzione di aggiungere le firme dei senatori del Gruppo FdI.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) preannuncia l'intenzione di sottoscrivere il testo del disegno di legge e di aggiungere le firme dei senatori del Gruppo FI.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) preannuncia l'intenzione di aggiungere le firme dei senatori del Gruppo della Lega.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Giustizia)**

Mercoledì 12 aprile 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 15**

*Presidenza del Vice Presidente  
SISLER*

*Orario: dalle ore 12 alle ore 13,05*

*AUDIZIONI INFORMALI DEL PROFESSOR GIOVANNI VERDE EMERITO DI DIRITTO  
PROCESSUALE CIVILE E GIÀ VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE  
DELLA MAGISTRATURA, DELL'AVVOCATO ROSINA CASERTANO E DELL'AVVO-  
CATO CATERINA MALAVENDA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI  
LEGGE NN. 81, 95, 466, 573 E 616 (DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA E LITE  
TEMERARIA)*

**Plenaria  
38<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente  
SISLER*

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Bignami.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza**, approvato dalla Camera dei deputati

**(468) SCARPINATO e altri. – Modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità**

**(474) Erika STEFANI. – Modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il presidente SISLER riepiloga brevemente *l'iter* dei provvedimenti in titolo.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) preannuncia la presentazione, da parte del prescritto numero di componenti della Commissione, di una richiesta di trasferimento dell'esame alla sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

Osserva inoltre che potrebbe essere opportuno effettuare un ciclo di audizioni, riservandosi di presentare, nel merito, delle proposte specifiche.

Alla luce delle richieste formulate, invita il Presidente e la Commissione a valutare l'opportunità di rinviare la discussione dei disegni di legge in titolo.

Con riferimento a quanto osservato dalla senatrice Lopreiato, il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) si rimette a quanto la Commissione riterrà opportuno deliberare.

Il presidente SISLER, nel rilevare che sui disegni di legge in titolo si è ancora in attesa di alcuni pareri sul testo da parte delle Commissioni consultate ed osservando altresì che l'opportunità di effettuare delle audizioni potrà essere approfondita in sede di Ufficio di Presidenza, verificato che nessuno chiede di intervenire, rinvia alla prossima seduta il seguito della discussione congiunta.

**(586) ROMEO e Erika STEFANI. – Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente SISLER riepiloga brevemente *l'iter* del disegno di legge in titolo.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) reputa opportuno effettuare un ciclo di audizioni, al fine di ottenere elementi conoscitivi sulla delicata materia trattata dal provvedimento.

Il PRESIDENTE, nell'osservare che la richiesta del senatore Bazoli potrà essere valutata in sede di Ufficio di Presidenza e verificato che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge.

**(404) Erika STEFANI e altri. – Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE riepiloga brevemente *l'iter* del provvedimento in titolo.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge, osserva che già in passate legislature erano stati presentati provvedimenti di analogo contenuto, che scaturivano dal recepimento di istanze sollecitate da parte di diversi operatori che si occupavano della sottrazione internazionale dei minori. Al fine di approfondire debitamente la tematica e nella prospettiva di apportare gli opportuni aggiornamenti al testo, ritiene che sarebbe utile effettuare un ciclo di audizioni.

Al riguardo, ricorda che per contrastare il crescente fenomeno della sottrazione internazionale dei minori erano state stipulate apposite convenzioni internazionali, non sottoscritte, tuttavia, da tutti i Paesi. Le future audizioni non potranno pertanto prescindere dall'ascoltare gli operatori giuridici che si occupano concretamente della problematica della sottrazione dei minori (che non investe soltanto i profili strettamente sanzionatori, ma si estende anche alla necessità di impedire un uso strumentale delle norme), inclusi gli operatori che, a suo tempo, con la loro importante azione di sensibilizzazione, stimolarono la presentazione del disegno di legge.

Conclude osservando che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno pone all'attenzione una tematica aperta ad un ampio ventaglio di soluzioni, auspicando che si possa pervenire, sulla base degli elementi conoscitivi che emergeranno nel corso delle audizioni, ad una soluzione ragionata ed efficace.

La relatrice CAMPIONE (*FdI*) si associa alle osservazioni formulate dalla senatrice Stefani.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge.

(188) **CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO** – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(360) **CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA** – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) **CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA** – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore RAPANI (*FdI*) illustra congiuntamente i disegni di legge in titolo, precisando che tutte le proposte, frutto dell'iniziativa di tre Consigli regionali (ed in particolare delle regioni Abruzzo, Lombardia e Toscana), dal contenuto analogo, sono dirette a superare le misure introdotte dal decreto legislativo n. 155 del 2012, cosiddetto «Severino», che comportarono, in un'ottica ispirata alla *spending review*, la soppressione degli uffici giudiziari posti nelle città non capoluogo di provincia. A seguito di tale soppressione, infatti, si sono prodotti gravi disagi per alcuni territori, che hanno perduto l'ufficio giudiziario di riferimento in seguito all'accorpamento. Nei disegni di legge si prevede, pertanto, che i tribunali soppressi riprendano la funzione giudiziaria, assicurando tuttavia che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture così ricreate siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.

Osserva quindi che sarebbe opportuno pervenire, anche sulla base di specifiche intese con il Governo (che presenta, nel proprio programma, anche la revisione della geografia giudiziaria), all'elaborazione di un testo unificato, anche al fine di compiere una approfondita valutazione del reale impatto determinato dall'applicazione del decreto legislativo cosiddetto «Severino», che sembrerebbe aver fallito proprio sul versante della *spending review*.

Conclude sottolineando l'emblematica situazione relativa ad alcune comunità della Regione Calabria, dove una relazione giudiziaria risalente al 2014 – al cui interno si rilevava che gli uffici riservati al tribunale accorpante erano addirittura sovradimensionati rispetto al carico di lavoro delle strutture che dovevano ospitare – è stata recentemente contraddetta nel 2023 dall'indizione di uno specifico bando di gara avente ad oggetto invece l'ampliamento di quei medesimi uffici.

Per il dettaglio dei contenuti dei singoli provvedimenti rinvia, infine, al *dossier* predisposto dal Servizio Studi del Senato.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) invita la Commissione a valutare l'opportunità di congiungere all'esame dei provvedimenti in titolo anche il disegno di legge n. 233, a prima firma del senatore Castiello, recante

delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) si pone problematicamente sui provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, osservando che essi risultano circoscritti a singole realtà territoriali. Sarebbe invece opportuna un'interlocuzione con il Governo, che è l'unico organo in grado di avere contezza del quadro d'insieme di tutte le necessità, al fine di definire la linea generale da seguire.

Il relatore RAPANI (*FdI*) ribadisce l'opportunità di pervenire, d'intesa con il Governo, all'elaborazione di un testo unificato.

Il presidente SISLER osserva che il disegno di legge n. 233 è assegnato in sede referente in quanto contiene norme di delega. In ogni caso, in sede di programmazione dei lavori, saranno assunte tutte le determinazioni circa il prosieguo della discussione, anche in relazione ad ulteriori disegni di legge che potranno essere assegnati alla Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone di sconvocare la seduta già convocata per domani, giovedì 13 aprile, alle ore 9,15.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Mercoledì 12 aprile 2023

**Plenaria**  
**24<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
CRAXI

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(613) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018**

(Esame e rinvio)

Il relatore DE ROSA (*M5S*) introduce alla Commissione il disegno di legge di ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e il Senegal sottoscritto nel gennaio 2018.

Ricorda preliminarmente che un disegno di legge di ratifica del medesimo Trattato (l'Atto Senato n. 1987) venne esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione affari esteri del Senato della Repubblica, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Il Senegal, Paese di quasi 17 milioni di abitanti che occupa un'area di grande importanza strategica dell'Africa occidentale, stretta fra la Mauritania, il Mali, la Guinea e l'Oceano Atlantico, vanta ottimi rapporti con l'Italia sul piano politico, culturale, economico e della cooperazione allo sviluppo e ciò anche in ragione della presenza sul territorio italiano di una comunità senegalese composta da oltre 110.000 persone.

Il Trattato in esame rientra nell'ambito di un'azione di intensificazione e di regolamentazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria con alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea che l'Italia persegue da anni, anche in ragione della necessità di rendere più efficace il contrasto

nei confronti della criminalità transnazionale. L'Accordo, più in particolare, è finalizzato a migliorare la cooperazione bilaterale nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, assicurando che essa si realizzi in modo rapido ed efficace ed in conformità con i principi del diritto internazionale.

L'accordo bilaterale, che si compone di 26 articoli, precisa innanzitutto (articolo 1) gli ambiti in cui si realizzerà l'assistenza giudiziaria in materia penale, fra cui quelli della ricerca e l'identificazione di persone, della notificazione degli atti giudiziari, dell'assunzione di testimonianze o dichiarazioni e della confisca di proventi illeciti. Il testo disciplina, inoltre (articolo 3), i casi in cui possa essere previsto un rifiuto o un differimento dell'assistenza giudiziaria, includendovi, oltre a quelli definiti dalle norme pattizie del diritto internazionale, anche quelli in cui la richiesta sia contraria alla legislazione dello Stato richiesto, quando si proceda per un reato politico o per uno di natura esclusivamente militare, per un reato punibile con una pena vietata dalla normativa nazionale del medesimo Stato richiesto o ancora quando si abbiano fondati motivi che la richiesta possa essere strumentale a perseguire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche.

Il Trattato individua, quindi, nei rispettivi Ministeri della giustizia le Autorità centrali designate dalle Parti ai fini dell'accordo bilaterale (articolo 4) e disciplina le forme e il contenuto della richiesta di assistenza (articolo 5), le modalità per l'esecuzione della relativa domanda (articolo 6) e per la notifica dei documenti (articolo 8), le misure per la localizzazione e identificazione di persone (articolo 7), le assunzioni probatorie (articoli 9-10), le modalità di trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 12) e le misure di protezione per vittime e testimoni (articolo 13). I successivi articoli riguardano le modalità di comparizione delle persone (articolo 14), la produzione di documenti od oggetti necessari per un'indagine penale (articolo 15), le perquisizioni, i sequestri e la confisca di proventi del reato (articolo 16), gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 17), la possibilità di costituire squadre investigative comuni (articolo 18) e le procedure per lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione (articoli 20 e 21).

Il Trattato disciplina infine le modalità per garantire la riservatezza delle informazioni o delle prove fornite (articolo 23), per la suddivisione delle spese tra le Parti (articolo 24) e per la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'accordo (articolo 25).

Il disegno di legge di ratifica del Trattato consta di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, quantifica gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento in 73.079 euro annui, a decorrere dal 2023.

Conclude rilevando che l'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con le normative dell'Unione europea ed internazionali cui l'Italia è vincolata, ed in particolare con la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'assistenza giudiziaria del 1959.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2022, denominato «U212 NFS», per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 37)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), relatore, osserva preliminarmente che la possibilità di dotare la Marina militare e la sua componente di sommergibili di nuovi mezzi tecnologici per eccellere nella dimensione subacquea è fondamentale per permettere alla stessa Marina di svolgere un ruolo strategico per la difesa degli interessi del Paese, considerato il mutato scenario geopolitico dove la dimensione subacquea assume un ruolo sempre più centrale.

La sicurezza sia della superficie che la dimensione *underwater* dei mari, e in particolar modo del Mar Mediterraneo, è tornata una priorità in termini di sicurezza nazionale, derivante dalla crescente domanda di protezione delle infrastrutture critiche nazionali sottomarine, come i corridoi strategici legati all'approvvigionamento energetico, alla connettività, alla presenza di gasdotti e di dorsali sottomarini per la trasmissione del traffico dati e che come tali devono essere sorvegliati e protetti disponendo anche adeguate capacità di intervento per fronteggiare eventuali minacce a queste infrastrutture strategiche provocate da attori ostili – statuali e non.

Prosegue rilevando che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 14 maggio, un parere ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare sullo schema di decreto del Ministro della difesa di approvazione del programma pluriennale denominato «U212NFS», finalizzato alla realizzazione del terzo e del quarto sottomarino di tipo U212 *Near Future Submarine* (NFS), con relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 16/2022 e che rappresenta la naturale prosecuzione del programma SMD 02/2019, già approvato negli anni passati e finalizzato alla realizzazione delle prime due unità della medesima classe di sottomarini, risponde alla necessità di preservare un'adeguata capacità di sorveglianza degli spazi marittimi e subacquei da parte dello Strumento marittimo di Difesa nazionale mediante il rinnovamento della flotta subacquea, reso necessario dalla obsolescenza delle unità della classe «Sauro», ancora in uso ma prossime alla fine della loro vita operativa. La Marina militare può attualmente contare su una componente di sommergibili attestata su otto unità, di cui 4 della classe «Sauro» e 4 della classe «Todaro» o tipo «U212A». L'importanza di tali piattaforme subacquee poggia sul fatto che esse costituiscono uno

strumento di elevata valenza strategica, per le loro caratteristiche di flessibilità e operatività di impiego, fondamentali per prevenire o impedire azioni ostili nel nostro territorio e per contribuire attivamente al controllo della dimensione marittima, nonché per fungere da elemento di deterrenza nel quadro degli equilibri del Mediterraneo.

Ricorda, quindi, come il progetto «U212NFS», derivato proprio dalla realizzazione della piattaforma «U212A», condivisa con la Marina tedesca, punta alla realizzazione di nuove unità di sottomarini dotati di capacità avanzate in termini di comando e controllo, di lunga permanenza in mare, di capacità belliche e di raccolta e trattamento delle informazioni. Il progetto, come rilevato nella scheda tecnica, rappresenta un punto di forza nell'ottica di un futuro progetto di Difesa comune europea e gode di rilevante visibilità internazionale giacché integrato nell'ambito del *procurement* internazionale dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR).

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento evidenziano come il programma preveda il coinvolgimento di un vasto e ramificato complesso di filiere tecnologiche riconducibili alla *Design Authority* italiana (Fincantieri), coinvolgendo importanti realtà industriali nazionali, oltre a piccole e medie imprese distribuite sull'intero territorio nazionale. Particolare rilievo viene fra l'altro attribuito alla creazione di una *partnership* industriale associata allo sviluppo di una batteria di propulsione al litio di nuova generazione, che rappresenta una innovazione tecnologica e prestazionale fortemente appetibile per tutto il panorama mondiale della cantieristica subacquea.

L'onere previsionale complessivo del programma è di 1.332,39 milioni di euro. Lo schema in esame, tuttavia, si riferisce unicamente alla prima fase del programma – destinata a garantire l'acquisizione del terzo sottomarino per il nostro Strumento marittimo di Difesa, il relativo supporto logistico iniziale e alcune dotazioni a beneficio dell'intera Classe «U212NFS» –, di previsto avvio nel 2023 e destinata a protrarsi sino al 2036, per un valore stimato di 673,39 milioni di euro e finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti dallo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il completamento del programma – per gli ulteriori 659 milioni di euro – sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati all'acquisizione del quarto sottomarino, al completamento delle dotazioni e al supporto tecnico-logistico per tutti i sottomarini «U212NFS».

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), ai relativi regolamenti di attuazione generale (di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) e speciale del settore della Difesa (di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2022-2024 si faccia espressamente riferimento al programma – già operante – di cooperazione italo-tedesco per il mantenimento di adeguate capacità della componente marittima della Difesa per la sorveglianza subacquea negli scenari di rilevanza strategica (pag. 118), con un profilo programmatico degli stanziamenti non del tutto coincidente con quello dello schema di decreto in esame (823,4 milioni complessivi di euro rispetto ai 673,39 milioni), in ragione del fatto che il DPP si riferisce all'intero programma di cooperazione italo-tedesco per il mantenimento delle capacità della componente marittima della Difesa per la sorveglianza subacquea, che, come detto, è stato già avviato in precedenza e ha disposto risorse anche per il 2022.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione ed apre la discussione generale.

I senatori Stefania PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) e MENIA (*FdI*), vista la centralità strategica del Mediterraneo e il ruolo crescente della dimensione subacquea nel mutato scenario geostrategico, ritengono opportuno prevedere un finanziamento dell'intero programma, piuttosto che un finanziamento parziale dello stesso, come previsto dallo schema di decreto ministeriale in titolo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 12 aprile 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 16**

*Presidenza del Presidente*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*Orario: dalle ore 10,05 alle ore 12,20*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONAI (CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI), CONFCOMMERCIO, FISE ASSOAMBIENTE, INTERVENUTI IN VIDEO-CONFERENZA, GIFLEX, CLEAN CARBON CONVERSION, BIOREPAK (CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLO ORGANICO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE), CONFAGRICOLTURA, CNA, CONFARTIGIANATO, CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE, ASSOBIOPLASTICHE, ANFIMA, EGUALIA E CONFIMI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO COM(2022) 677 (IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO)*

**Plenaria**

**41<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**ZANETTIN**

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 (n. COM (2023) 31 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto, sulla proposta di regolamento in titolo, che mira a modernizzare le statistiche demografiche e abitative europee e a incrementarne l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza.

In particolare, ricorda la relazione del Governo, del 13 febbraio 2023, elaborata dall'Istituto Nazionale di Statistica e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e il parere del Garante europeo per la protezione dati (EDPS), del 16 marzo 2023, e propone di esprimere una risoluzione in cui si ritenga rispettato il principio di sussidiarietà, mentre il principio di proporzionalità è ritenuto suscettibile di miglioramento, con riferimento ad alcuni punti specifici.

In riferimento all'articolo 2, punto 3), che definisce i «segni di vita», utilizzabili per la determinazione della «dimora abituale» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, ritiene sproporzionata la previsione di poter utilizzare «qualsiasi fonte adeguata o combinazione di fonti adeguate, comprese le tracce digitali riguardanti la persona», che implica la possibilità di accesso anche a fonti quali i dispositivi digitali personali, l'Internet delle cose (IoT) o la fornitura di servizi digitali, con la possibilità di rilevare anche categorie speciali di dati personali e altri dati sensibili relativi alla vita privata dell'interessato.

In riferimento all'articolo 13, relativo all'infrastruttura di condivisione dei dati tra le autorità nazionali degli Stati membri e tra queste e la Commissione (Eurostat), ritiene opportuno una più chiara esplicitazione dei ruoli della Commissione e degli Stati membri in tale contesto.

Con riferimento alla sostenibilità dei costi per la produzione di statistiche frequenti e di qualità, garantita sia dall'articolo 338 del TFUE, sia dal considerando n. 20 della proposta, osserva che la proposta comporterà la necessità di adeguare i processi produttivi e amministrativi, con conseguenti significativi investimenti in risorse umane e finanziarie, e con aumenti degli oneri amministrativi per gli Istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili della produzione e diffusione delle statistiche demografiche europee nonché dei portatori di interesse.

Infine, ritiene opportuno un più esplicito richiamo al rispetto delle garanzie di anonimato o pseudonimato, relativamente all'eventuale ulteriore

trattamento dei dati a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di specificare come si intende modificare la proposta di regolamento al fine di ovviare al rischio di violazione della *privacy* nell'utilizzo delle «tracce digitali» ai fini della determinazione della dimora abituale, pur consentendo una tracciabilità della persona a tal fine.

La relatrice senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) si riserva di svolgere un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto recante la proroga di misure di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative, che si inquadrano nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, al fine di fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto interno derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina.

In particolare, il decreto-legge proroga le misure connesse alle attività di assistenza e accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina richiedenti protezione temporanea, proroga la durata dei permessi di soggiorno, interviene sulle misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina e potenzia temporaneamente gli organici della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

Tali misure sono state introdotte con ordinanze di protezione civile e decreti-legge conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, adottata dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022 e da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2023, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023.

Nel diritto dell'Unione europea, in base alla direttiva 2001/55/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 85 del 2003, la protezione temporanea è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate.

Tale procedura di carattere eccezionale non era stata mai utilizzata, fino allo scorso 4 marzo 2022, quando il Consiglio dell'UE Giustizia Affari interni ha approvato, su proposta della Commissione europea, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea. Il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022 e fino al 4 marzo 2023, termine poi esteso di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024.

Per quanto riguarda il nostro ordinamento, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, che ha delimitato le categorie di persone alle quali si applica la protezione temporanea.

Il decreto-legge in esame consta di 6 articoli. L'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2023, nuovo termine dello stato di emergenza, le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26).

In particolare, la disposizione stabilisce la prosecuzione dell'accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 unità e di 49,6 milioni per l'anno 2023, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile.

Proroga, inoltre, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'elargizione del contributo di sostentamento e rifinanzia, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2023, il contributo una tantum finalizzato al rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea.

Si prevede poi un incremento di circa 137,9 milioni di euro per l'anno 2023 delle risorse che finanziano i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari e di 52,3 milioni di euro per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo che finanzia le strutture territoriali della rete del sistema accoglienza e integrazione (SAI), al fine di proseguire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina.

Infine, si dispone, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023, la prosecuzione della garanzia di accesso all'assistenza sanitaria sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera, proroga fino al 31 dicembre 2023 lo «stato di emergenza per intervento all'estero», in conseguenza degli accadimenti in atto in Ucraina, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di soccorso e assistenza della popolazione ucraina svolte all'estero dal Servizio nazionale della protezione civile, nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile di cui alla decisione 1313/2013/UE.

L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2023 i permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina, in conseguenza del riconoscimento agli stessi, mediante la decisione di esecuzione (UE) 2022/382, della protezione temporanea.

L'articolo 2-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone la proroga al 31 dicembre 2023 delle deroghe previste dalla normativa vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali del personale medico e sanitario ucraino.

L'articolo 3 stabilisce che la somma pari ad un massimo di 100 euro pro capite al giorno in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina è riconosciuta non più a titolo di rimborso per i costi sostenuti, bensì a titolo di contributo (comma 1, lettera a) e fissa al 30 settembre 2024 la data per la presentazione delle relative istanze da parte dei comuni interessati (comma 2). La novella riconosce inoltre al Commissario delegato la possibilità di avvalersi degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (comma 1, lettera b) e incrementa le risorse attribuite al Commissario (comma 3).

L'articolo 4 consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila euro, di non oltre 10 prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina.

L'articolo 5 dispone, al comma 1, l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di 61,5 milioni di euro per il 2023.

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e pertanto esso è vigente dal 3 marzo 2023.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**  
(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il senatore SATTÀ (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, sul disegno di legge in titolo, relativo alla produzione e la vendita del pane, volto a conferire al settore della panificazione una nuova disciplina in sostituzione di quella vigente.

Si sofferma, quindi, sugli articoli 14, 15 e 20, relativi all'indicazione obbligatoria qualora si tratti di «pane di produzione non interamente italiana» e all'indicazione facoltativa del pane «*Made in Italy* 100 per cento», nonché alla comunicazione alla Commissione europea della normativa quale regolamentazione tecnica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 e all'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche

disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine, richiamando la pertinente normativa europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il Vice Presidente ZANETTIN comunica che, nel corso delle audizioni informali, svoltesi in Ufficio di Presidenza della 4<sup>a</sup> Commissione nella giornata odierna, nell'ambito dell'esame dell'Atto COM (2022) 677 (Imballaggi e rifiuti di imballaggio), è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA  
SENATRICE MURELLI SUL PROGETTO DI  
ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA  
N. COM(2023) 31 DEFINITIVO SUI PROFILI DI  
CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ  
E PROPORZIONALITÀ**

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM(2023) 31, che mira a modernizzare le statistiche demografiche e abitative europee e a incrementarne l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza;

premesso che:

– disporre di statistiche europee tempestive, affidabili, dettagliate e comparabili, sulla popolazione e sulle abitazioni, è essenziale per elaborare e attuare molte politiche strategiche dell'UE, tra cui le politiche economica, sociale e di coesione, in materia di efficienza energetica, di migrazione internazionale, nonché per alcune procedure istituzionali dell'UE stabilite dai Trattati, tra cui quelle che richiedono dati sulla popolazione totale, a livello nazionale, da utilizzare come ponderazione per il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio;

– dalla valutazione svolta dalla Commissione europea sul periodo 2005-2021, è emersa una perdurante carenza relativamente alla pertinenza, alla coerenza, all'uniformità e alla comparabilità dei dati demografici e altre statistiche tra gli Stati membri, con effetti negativi per il processo decisionale basato su di essi, nonché un'insufficienza di dettagli geografici e statistici e la mancanza di tempestività e frequenza nella rilevazione e comunicazione dei dati;

considerato che:

– la proposta di regolamento istituisce un nuovo quadro per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, integrando e specificando le statistiche attuali suddividendole su tre domini (demografia, abitazioni, famiglie e nuclei familiari), 11 tematiche correlate e 23 tematiche dettagliate, e precisando la periodicità e i tempi di riferimento, le fonti di dati e i metodi;

– la proposta si basa su una definizione comune della popolazione fondata sul concetto statistico di dimora abituale, senza esenzioni predefinite, che migliora la comparabilità e la coerenza delle statistiche demografiche europee;

considerati, inoltre, la relazione del Governo, del 13 febbraio 2023, elaborata dall'Istituto Nazionale di Statistica e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e il parere del Garante europeo per la protezione dati (EDPS), del 16 marzo 2023,

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

La proposta risponde adeguatamente alle esigenze di miglioramento delle statistiche europee, emerse dalla valutazione svolta dalla Commissione europea sul periodo 2005-2021, in coerenza con il principio di sussidiarietà. Tuttavia, alcune disposizioni non sono del tutto coerenti con il principio di proporzionalità, in relazione agli obiettivi che la proposta si prefigge di raggiungere.

In particolare, in riferimento all'articolo 2, punto 3), che definisce i «segni di vita», utilizzabili per la determinazione della «dimora abituale» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, appare sproporzionata la previsione di poter utilizzare «qualsiasi fonte adeguata o combinazione di fonti adeguate, comprese le tracce digitali riguardanti la persona». Si rileva, infatti, che la possibilità di ottenere informazioni su singole persone, comprese le loro «tracce digitali», mediante qualsiasi fonte adeguata, implica la possibilità di accesso anche a fonti quali i dispositivi digitali personali, l'Internet delle cose (IoT) o la fornitura di servizi digitali, con la possibilità di rilevare anche categorie speciali di dati personali e altri dati sensibili relativi alla vita privata dell'interessato.

In riferimento all'articolo 13 della proposta, relativo alla condivisione dei dati tra le autorità nazionali degli Stati membri e tra queste e la Commissione (Eurostat), mediante un'infrastruttura sicura che dovrà essere istituita dalla Commissione europea, come previsto dal paragrafo 2, per l'elaborazione delle statistiche disciplinate dal regolamento e per migliorarne la qualità, si ritiene opportuno una più chiara esplicitazione dei ruoli della Commissione e degli Stati membri in tale contesto.

Inoltre, con riferimento alla sostenibilità dei costi per la produzione di statistiche frequenti e di qualità, garantita sia dall'articolo 338 del TFUE, sia dal considerando n. 20 della proposta, si osserva che i numerosi obblighi di elaborazione e trasmissione anche trimestrale delle statistiche, e di requisiti qualitativi e quantitativi previsti, comporterà la necessità di adeguare i processi produttivi e amministrativi, con conseguenti significativi investimenti in risorse umane e finanziarie, e con aumenti degli oneri amministrativi per gli Istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili della produzione e diffusione delle statistiche demografiche europee nonché dei portatori di interesse.

Infine, sebbene i consideranda nn. 30 e 33 affermano la necessità di applicare la normativa sulla protezione dei dati personali quando si procede al trattamento dei dati personali nell'attuare il regolamento, appare opportuno un più esplicito richiamo al rispetto delle garanzie di anonimato o pseudonimato, relativamente all'eventuale ulteriore trattamento dei dati a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 413

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, sulla produzione e la vendita del pane, volto a conferire al settore della panificazione una nuova disciplina in sostituzione di quella vigente;

considerato, in particolare, che:

– l'articolo 14 riconferma, al comma 1, l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE sul divieto di restrizioni quantitative all'importazione nel mercato interno dell'Unione, che si applica a merci non oggetto di armonizzazione da parte dell'UE;

– al comma 2 dell'articolo 14, si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: «pane di produzione non interamente italiana», con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011;

– l'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come «*Made in Italy* 100 per cento», ai sensi della normativa vigente, mentre il comma 3 rimanda a un decreto ministeriale, senza previsione di un termine di adozione, per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1;

– l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche, prima della loro applicazione prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– in riferimento al comma 2 dell'articolo 14, in cui si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: «pane di produzione non interamente italiana», si ritiene, anzitutto, necessario specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 «relativi alla panificazione», al fine di evitare l'incongruenza di una disposizione che sembra porre l'obbligo di apporre la dicitura di cui al comma 2 a tutti i prodotti

e non solo a quelli della panificazione, provenienti dagli altri Stati membri. Inoltre, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la disposizione anche ai prodotti provenienti da Stati terzi extra europei;

– per quanto riguarda la portata applicativa dell'obbligo di cui al predetto comma 2 dell'articolo 14, occorre evidenziare che esso si fonda sull'ivi citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e sul relativo regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Tale articolo 26 prevede l'obbligo dell'indicazione di origine di un alimento, solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine. Inoltre, qualora l'origine dell'ingrediente primario sia diversa dall'origine dell'alimento, allora deve essere indicata anche la provenienza dell'ingrediente primario. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la dicitura «pane di produzione non interamente italiana» (da cui si desume che l'impasto o l'impasto semicotto provengano da altro Stato membro) debba essere apposta solo qualora il consumatore possa essere indotto a credere nell'origine italiana dell'intero prodotto;

– per quanto riguarda il pane prodotto «interamente» nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d'origine in etichetta, in quanto tale obbligo è già previsto dal citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine dell'alimento. Valuti, tuttavia, la Commissione di merito l'opportunità di specificare, al comma 2, dell'articolo 14, che l'obbligo di apporre sull'etichetta la dicitura «pane di produzione non interamente italiana», non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza;

– in riferimento all'articolo 15, in cui si prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come «*Made in Italy* 100 per cento», si osserva che la normativa vigente di riferimento è rappresentata principalmente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l'indicazione di diciture quale «100% *made in Italy*», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Si tratta, pertanto, di una indicazione meramente facoltativa, nel rispetto del citato paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l'obbligatorietà solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine;

– in riferimento all'articolo 15, comma 3, valuti la Commissione di merito l'apposizione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1;

– in riferimento all'articolo 20, che stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ri-

chiamare le pertinenti norme della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificate dal decreto legislativo n. 233 del 2017, di attuazione della citata direttiva europea;

– valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine, richiamando anche le norme sulle indicazioni volontarie sugli alimenti, di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 1155/2013) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Mercoledì 12 aprile 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 32**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Orario: dalle ore 12,50 alle ore 13*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**63<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

## IN SEDE CONSULTIVA

**(564-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

I relatori TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e GELMETTI (*FdI*) illustrano il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma al Governo dell'assenza di profili di onerosità.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, comporta maggiori oneri l'emendamento 1.2. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 1.200 (*già* 1.5), 1.11 e 1.12.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 2.3 e 2.4. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 2.0.200 (*già* 2.0.4), 2.0.5 e 2.0.6.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la proposta 3.1, anche in relazione alla tempistica per il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi del PNRR. Occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.0.1.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 4, comporta maggiori oneri l'emendamento 4.2. Occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 4.4. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.9. Richiedono la relazione tecnica sulla proposta 4.14. Chiedono conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 4.20. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le identiche proposte 4.0.200 (*già* 4.23) e 4.0.201 (*già* 4.0.6), nonché l'emendamento 4.0.202 (*già* 4.0.5).

In relazione alle proposte riferite all'articolo 4-*bis*, risulta necessario verificare i profili finanziari relativi agli analoghi emendamenti 4-*bis*.200 (*già* 4.0.500/2) e 4-*bis*.201.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiedono conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria relativa all'emendamento 5.0.1.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 6, occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 6.200 (*già* 6.1) e 6.7. Chiedono conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 6.12. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 6.15. Richiedono la relazione tecnica sugli emendamenti 6.0.4 e 6.0.6. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 6.0.5.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 6-ter, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6-ter.201 (già 6.0.500/2). Richiedono la relazione tecnica sulla proposta 6-ter.0.200 (già 6.0.7).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le analoghe proposte 7.201 (già 7.9) e 7.0.5. Richiedono la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.200 (già 7.0.23) e 7.0.201.

In relazione all'articolo 7-ter, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 7-ter.0.200 (già 7.0.3).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.201 (già 8.6 (testo 2)). Comporta maggiori oneri la proposta 8.12. Richiedono la relazione tecnica sulle proposte 8.100 (già 8.19) e 8.36. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.74. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 8.204.

In relazione all'articolo 10, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 10.8, 10.9 e 10.11. Determina maggiori oneri la proposta 10.10.

Per quanto riguarda l'articolo 14, comportano maggiori oneri gli emendamenti 14.200 (già 14.2) e 14.22. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 14.205 (già 14.36), 14.40, 14.48 (identico a 14.207 (già 14.52)) e 14.209 (già 14.66).

Determina maggiori oneri l'emendamento 14.0.1.

Riguardo all'articolo 14-bis, comportano maggiori oneri le proposte 14-bis.0.200 (già 14.0.6) e 14-bis.0.201 (già 14.0.7).

Relativamente all'articolo 15, occorre valutare l'onerosità delle convenzioni di lunga durata previste dalla proposta 15.1.

Circa l'articolo 18, comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.211 (già 18.8) e 18.216 (già 18.58).

Riguardo all'articolo 18-bis, determina maggiori oneri la proposta 18-bis.0.200 (già 18.0.4).

In relazione all'articolo 19, comportano maggiori oneri gli emendamenti 19.200, 19.3, 19.4 e 19.5.

Per quanto riguarda l'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 20.1.

Relativamente all'articolo 21, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 21.200 (già 21.1).

Riguardo all'articolo 24, comportano maggiori oneri gli emendamenti 24.200 (già 24.21), 24.0.1, 24.0.200 (24.0.2) e 24.0.4.

Circa l'articolo 25, determinano maggiori oneri le proposte 25.1 e 25.2 (testo 2).

In riferimento all'articolo 28, occorre acquisire la quantificazione degli oneri e della relativa copertura per l'emendamento 28.0.3.

Sull'articolo 29, occorre valutare la quantificazione e la relativa copertura della proposta 29.0.200 (già 29.0.2).

Circa l'articolo 30, comportano maggiori oneri le proposte 30.4, 30.0.6 e 30.0.200 (già 30.0.7).

Per quanto concerne l'articolo 31, comportano maggiori oneri gli emendamenti 31.1 e 31.4. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 31.201 (già 31.9).

Relativamente all'articolo 31-bis, occorre chiedere conferma della sussistenza delle risorse per l'emendamento 31-bis.0.200 (già 31.0.3).

Riguardo all'articolo 32, comportano maggiori oneri le proposte 32.0.200 (già 32.0.4) e 32.0.201 (già 32.0.3).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 33, occorre acquisire conferma dell'idoneità delle risorse indicate a copertura in ordine alla proposta 33.201 (già 33.12). Occorre acquisire conferma che possa procedersi sulla base delle risorse previste a legislazione vigente in relazione alla proposta 33.205. In relazione alla proposta 33.207 (già 33.9) occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri, alla luce della possibilità di scelta del *mobility manager* anche tra soggetti esterni, atteso che la norma novellata reca una clausola di invarianza finanziaria. Occorre valutare le proposte 33.0.200 (già 33.0.1) e 33.0.201 (già 33.0.3).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 34, occorre valutare la proposta 34.0.1 (testo 2) in relazione ai profili di finanza pubblica delle diverse disposizioni recate dai commi della proposta, con particolare riferimento ai commi da 1 a 3, nonché dal comma 5 della stessa. Occorre acquisire conferma che possa procedersi con le risorse disponibili a legislazione vigente in relazione alla proposta 34.0.200 (già 34.0.2) in materia di assunzioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 38, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 38.1, in materia di proposte di accordi transattivi all'agenzia delle entrate nonché di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione, nonché le parzialmente analoghe proposte 38.201 (già 38.9) e 38.202 (già 38.13). Occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri della proposta 38.200 (già 38.5), in quanto muta da facoltà a automatismo la concessione di un piano di rateazione da parte dell'agenzia delle entrate. Occorre valutare gli effetti finanziari della diversa contabilizzazione prevista in relazione alla proposta 38.0.200 (già 38.0.5).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 39, occorre acquisire una relazione tecnica al fine di valutare la idoneità della copertura in relazione alla proposta 39.0.200.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 42, occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 42.200 (già 42.1).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 44, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse in relazione alla copertura prevista per la proposta 44.2 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 45, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti le proposte 45.0.200 (già 45.0.11) e 45.0.201 (già 45.0.12).

Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 46, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO, in relazione al testo, mette a disposizione della Commissione una nota recante un'osservazione che, tuttavia, non risulta ostativa all'ulteriore corso del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) formula una seguente proposta di parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 46, esprime un avviso contrario, per criticità di carattere finanziario, su tutti gli emendamenti segnalati dalla Commissione, fatta eccezione per le proposte 14.205 (*già* 14.36), 14.209 (*già* 14.66), 31.201 (*già* 31.9) e 42.200 (*già* 42.1), la cui valutazione è non ostativa.

Chiede inoltre di accantonare, per una verifica, l'esame dell'emendamento 20.1.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal Governo sull'emendamento 3.1, che a suo avviso non presenta criticità di natura finanziaria. Al riguardo, mette in guardia da un uso eccessivo e improprio dell'articolo 81, che rischia di svilire i principi costituzionali in tema di finanza pubblica e il ruolo stesso della Commissione bilancio.

La sottosegretaria ALBANO risponde che la proposta in questione rischia di vanificare la *ratio* sottesa all'introduzione dei poteri sostitutivi e appare quindi suscettibile di pregiudicare il conseguimento di obiettivi e traguardi del PNRR.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, ritiene che si possa esprimere, sull'emendamento 3.1, al massimo un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del Governo, prospetta quindi al riguardo l'espressione di un parere di contrarietà semplice.

Interviene, poi, il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) per chiedere delucidazioni in ordine all'avviso contrario espresso dal Governo sulla proposta 4-*bis*.201.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), associandosi alla richiesta del senatore Magni, con riguardo all'analogo emendamento 4-*bis*.200 (*già*

4.0.500/2), ricorda che la proposta è già stata oggetto di attenzione nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge in titolo. Si tratta, infatti, della questione relativa alla piattaforma Regis per il controllo, il monitoraggio e l'erogazione dei fondi del PNRR, sulla cui funzionalità e adeguatezza gli enti locali hanno segnalato una serie di problemi. Gli emendamenti in discussione rispecchiano l'opinione espressa dai comuni italiani, e al loro riguardo era emerso, durante la discussione in Commissione, l'interesse a una riformulazione da parte del Governo. In ogni caso, la questione politica resta aperta e non appare corretto né opportuno eliminarla dal dibattito in Assemblea con un discutibile parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Interviene il presidente CALANDRINI (*FdI*) per segnalare che, in effetti, il tema è stato, negli ultimi giorni, oggetto di attenzione da parte della stampa nazionale ed economica.

La rappresentante del GOVERNO, alla luce della discussione, chiede di accantonare l'esame delle proposte 4-*bis*.201 e 4-*bis*.200 (già 4.0.500/2).

Interviene il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) in relazione all'emendamento 7.0.200 (già 7.0.23), in tema di garanzia SACE destinata alle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC, per rilevare la disparità di trattamento rispetto ad altre analoghe proposte e richiamare il Governo a una maggiore omogeneità nella valutazione dei profili finanziari.

Previo intervento del senatore NICITA (*PD-IDP*), che concorda con l'osservazione del senatore Lombardo, anche in considerazione del carattere tecnico della valutazione degli aspetti di finanza pubblica, il PRESIDENTE dispone su richiesta della rappresentante del GOVERNO l'accantonamento della proposta per consentire un supplemento di istruttoria.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) richiede, quindi, chiarimenti sulla valutazione espressa dal Governo con riguardo l'emendamento 31-*bis*.0.200 (già 31.0.3) che, a quanto gli consta, presenta una copertura finanziaria capiente e congrua.

La sottosegretaria ALBANO precisa che, in effetti, sulla proposta in questione non vi sono osservazioni dal punto di vista finanziario, mentre allo stato si prospetta l'invito al ritiro in Assemblea.

Dopo l'intervento del senatore MANCA (*PD-IDP*), che chiede delucidazioni sulla posizione del Governo, su domanda del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO ribadisce la valutazione non ostativa, per i profili finanziari, sull'emendamento 31-*bis*.0.200 (già 31.0.3).

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore GELMETTI (*FdI*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, in merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 46, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.2, 1.200 (*già* 1.5), 1.11, 1.12, 2.3, 2.4, 2.0.200 (*già* 2.0.4), 2.0.5, 2.0.6, 3.0.1, 4.2, 4.4, 4.9, 4.14, 4.20, 4.0.200 (*già* 4.23), 4.0.201 (*già* 4.0.6), 4.0.202 (*già* 4.0.5), 5.0.1, 6.200 (*già* 6.1), 6.7, 6.12, 6.15, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6-*ter*.201 (*già* 6.0.500/2), 6-*ter*.0.200 (*già* 6.0.7), 7.201 (*già* 7.9), 7.0.5, 7.0.201, 7-*ter*.0.200 (*già* 7.0.3), 8.201 (*già* 8.6 (testo 2)), 8.12, 8.100 (*già* 8.19), 8.36, 8.74, 8.204, 10.8, 10.9, 10.11, 10.10, 14.200 (*già* 14.2), 14.22, 14.40, 14.48, 14.207 (*già* 14.52), 14.0.1, 14-*bis*.0.200 (*già* 14.0.6), 14-*bis*.0.201 (*già* 14.0.7), 15.1, 18.211 (*già* 18.8), 18.216 (*già* 18.58), 18-*bis*.0.200 (*già* 18.0.4), 19.200, 19.3, 19.4, 19.5, 21.200 (*già* 21.1), 24.200 (*già* 24.21), 24.0.1, 24.0.200 (*già* 24.0.2), 24.0.4, 25.1, 25.2 (testo 2), 28.0.3, 29.0.200 (*già* 29.0.2), 30.4, 30.0.6, 30.0.200 (*già* 30.0.7), 31.1, 31.4, 32.0.200 (*già* 32.0.4), 32.0.201 (*già* 32.0.3), 33.201 (*già* 33.12), 33.205, 33.207 (*già* 33.9), 33.0.200 (*già* 33.0.1), 33.0.201 (*già* 33.0.3), 34.0.1 (testo 2), 34.0.200 (*già* 34.0.2), 38.1, 38.201 (*già* 38.9), 38.202 (*già* 38.13), 38.200 (*già* 38.5), 38.0.200 (*già* 38.0.5), 39.0.200, 44.2 (testo 2), 45.0.200 (*già* 45.0.11) e 45.0.201 (*già* 45.0.12).

Il parere è di contrarietà semplice sulla proposta 3.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 46, fatta eccezione per le proposte 4-*bis*.200 (*già* 4.0.500/2), 4-*bis*.201, 7.0.200 (*già* 7.0.23) e 20.1, il cui esame resta sospeso.

L'esame è altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 47 alla fine.».

Con l'avviso favorevole del GOVERNO, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 12 aprile 2023

**Plenaria**  
**37<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino. Interviene, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento, il membro del Parlamento europeo, onorevole Denis Nesci.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento, del membro del Parlamento europeo, Denis Nesci, in relazione all'esame del progetto di atto legislativo dell'Unione europea n. COM(2022) 546 definitivo**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dell'onorevole Nesci, sottolineando il valore dell'interlocuzione con gli europarlamentari sulle tematiche di interesse della Commissione.

L'onorevole NESCI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, facendo presente che il Regolamento in titolo, una volta adottato, rappresenterà un passo importante per rendere i pagamenti istantanei in euro più accessibili, sicuri e per assicurare che vengano utilizzati senza impedimenti in tutta l'Unione europea.

La proposta, presentata dalla Commissione europea lo scorso 26 ottobre 2022, intende modificare e aggiornare il regolamento del 2012 sui pagamenti in euro – il Regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetto «Regolamento SEPA»), che contiene disposizioni generali per tutti i bonifici in euro -, prevedendo l'obbligo di rendere i pagamenti istantanei in euro universalmente disponibili e allo stesso prezzo previsto per i bonifici tradizionali in euro.

Dà quindi conto della programmazione dell'*iter* presso la Commissione ECON che dovrebbe concludersi entro il 28 giugno 2023, nonché della posizione espressa dal relatore Hoozeveld rispetto agli elementi positivi della proposta della Commissione europea.

Illustra quindi analiticamente le finalità e il contesto della proposta di Regolamento, dando ampio risalto all'esito della valutazione di impatto svolta dalla Commissione europea, al cui esito è emerso che circa un terzo dei prestatori di servizi di pagamento della UE non offre ancora pagamenti istantanei; che in molti Stati Membri gli utenti sono scoraggiati dal prezzo dei pagamenti istantanei, che risulta troppo elevato; che non vi sono garanzie sufficienti agli utenti in merito alle loro preoccupazioni sul rischio di frode o di errori nell'uso dei pagamenti istantanei e che un numero considerevole di pagamenti istantanei viene respinto a causa delle attività di verifica che non possono essere processate in tempi compatibili con l'esecuzione dei pagamenti istantanei.

Alla luce di tale valutazione, prosegue l'oratore, la proposta della Commissione europea mira a superare tali criticità attraverso l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento, che forniscono un servizio di bonifico in euro, di offrire anche un servizio di invio e ricezione di pagamenti istantanei in euro (Articolo 5-*bis* della proposta); obbligo per i prestatori di servizio di non applicare un prezzo superiore a quello previsto per i bonifici tradizionali in euro (Articolo 5-*ter*); obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di verificare la corrispondenza tra le coordinate bancarie IBAN e il nome del beneficiario indicato dal pagatore prima dell'esecuzione del pagamento, al fine di avvertire quest'ultimo di eventuali discrepanze, cosiddetto «*check IBAN*» (Articolo 5-*quater*); obbligo di effettuare controlli sull'eventuale presenza di clienti negli elenchi delle sanzioni UE quotidianamente, anziché esaminare dette liste al momento dell'esecuzione della transazione, cosiddetto *sanction screening* (Articolo 5-*quinquies*).

Si sofferma poi sulla tempistica attuativa, che varia dai sei mesi dalla data di entrata in vigore per la ricezione dei pagamenti istantanei in euro, ai trentasei mesi dall'entrata in vigore per l'invio dei pagamenti istantanei in euro per prestatori di servizi di pagamento fuori dall'eurozona.

Pur condividendo ampiamente l'obiettivo della Commissione europea di promuovere la fornitura e la diffusione dei pagamenti istantanei, ritenuti fondamentali per favorire l'ammodernamento del mercato europeo dei pagamenti, l'oratore fa presente che l'attuale proposta di Regolamento risulta essere troppo ampia e poco proporzionata rispetto ai risultati da raggiungere.

Ritiene opportuno rivedere alcuni aspetti legati alla portata e alle tempistiche della normativa, al fine di evitare di adottare una normativa eccessivamente ambiziosa e poco bilanciata nei confronti di tutti i portatori d'interesse e che contrariamente alle aspettative, possa comportare un aumento sproporzionato dei costi, senza benefici apprezzabili per gli utenti. A suo parere, la nuova normativa europea avrà un significativo impatto per le imprese di settore, le quali dovranno affrontare ingenti costi per l'ammodernamento delle infrastrutture. Vi è il timore che le imprese di settore, per rientrare nelle spese affrontate, possano poi scaricare tali costi sugli utenti finali attraverso un incremento dei tariffari dei bonifici. L'oratore ritiene che le disposizioni del Regolamento dovrebbero essere gradualmente adottate al fine di preparare sufficientemente mercato e utenti.

A suo parere una proposta ragionevole potrebbe essere quella di vincolare le imprese di settore alla prestazione del servizio di pagamenti istantanei solo su canali digitali. Sempre collegato al tema dei costi e della proporzionalità della normativa, esprime perplessità in merito alle tempistiche di attuazione.

Le attuali previsioni appaiono troppo stringenti per dare tempo alle imprese di settore ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, soprattutto con riferimento alle banche piccole e medie per le sfide legate alla capacità delle infrastrutture di gestire volumi elevati di transizione in tempo reale. Pertanto, sarebbe appropriato considerare di posticiparne i tempi di attuazione.

L'altro tema fondamentale per aumentare la fiducia dei consumatori nell'utilizzo dei bonifici istantanei, riguarda la sicurezza stessa dei bonifici istantanei che, per la loro natura intrinseca, si contraddistinguono proprio per l'immediatezza e per l'irrevocabilità del trasferimento. La proposta di Regolamento ai sensi dell'articolo 5-*quater* stabilisce il criterio della verifica di congruenza tra l'IBAN e l'anagrafica del beneficiario di un bonifico istantaneo.

Partendo dal presupposto che è di primaria importanza prevedere delle regole solide per la protezione dei consumatori, esprime apprezzamento per l'articolo da ultimo citato, ma ritiene che la misura necessiti di ulteriori miglioramenti per la tutela del consumatore. In tale ottica, ritiene preferibile individuare delle soluzioni gratuite in grado di offrire la più ampia tutela agli utenti senza, peraltro, essere in contrasto con la tutela della privacy e dei dati dei clienti stessi.

Fa presente inoltre che i controlli sulle sanzioni finanziarie (cosiddetto *sanction screening*) prevedono un obbligo in capo alle imprese di

settore di verificare, almeno quotidianamente, le informazioni dei propri clienti rispetto alle liste sulle sanzioni finanziarie dell'UE.

Il passaggio da uno *screening* basato sulle transazioni a un completo affidamento sullo *screening* dei *database* dei clienti è una proposta condivisibile, a condizione che siano previste adeguate salvaguardie. In ogni caso, i sistemi dovrebbero essere adeguatamente sperimentati prima del loro utilizzo.

Conclude il proprio intervento ritenendo che la proposta di Regolamento è da accogliere con favore, ma auspica l'introduzione delle modifiche necessarie per sostenere gli operatori di settore e aumentare la tutela dei consumatori.

A suo avviso, infatti, la portata della proposta legislativa appare sproporzionata rispetto agli obiettivi e potrebbe comportare oneri ingiustificati e costi maggiori per i clienti.

Conclusivamente, fa presente che occorre anche valutare il coordinamento tra la proposta di Regolamento in titolo e la futura proposta sull'euro digitale: pur avendo ambiti diversi vi è il rischio che l'euro digitale possa ridurre l'utilità dei pagamenti effettuati mediante bonifici, sia tradizionali che istantanei. In tal caso, gli investimenti infrastrutturali per l'implementazione dei pagamenti istantanei sarebbero stati vani.

Interviene il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), il quale chiede di specificare meglio la richiesta di proroga dei termini di attuazione del Regolamento; ritiene inoltre inopportuna la proposta di rendere gratuite le verifiche di sicurezza sui bonifici istantanei, trattandosi di una materia affidata alla contrattazione tra le parti.

Il senatore TURCO (*M5S*) chiede informazioni sulla tempistica dell'introduzione dell'euro digitale.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) ritiene importante prevedere con chiarezza il *modus operandi* laddove la verifica del *check-IBAN* fosse negativa. Per quanto riguarda invece i costi di commissione e più in generale la tempistica di attuazione del regolamento, ritiene preferibile introdurre un doppio binario secondo il criterio del limite di importo per i bonifici istantanei.

L'onorevole NESCI condivide l'ipotesi del presidente Garavaglia sul tetto al valore dei trasferimenti con bonifici istantanei; per quanto riguarda la tempistica di attuazione, in termini generali, ritiene che uno spostamento di dodici mesi dei differenti termini previsti dalla proposta sia adeguato. In merito alla gratuità delle operazioni di verifica, ritiene che alcune previsioni obbligatorie del regolamento non siano proporzionate: il riferimento al canale degli ATM appare inutilmente gravoso per gli operatori di servizio.

Per quanto riguarda l'euro digitale, l'orientamento della presidenza svedese è quello di confermare il progetto allo studio al termine del semestre.

Il PRESIDENTE ringrazia dunque l'onorevole Nesci per il suo intervento e dichiara conclusa la procedura informativa.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro (n. COM(2022) 546 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il presidente GARAVAGLIA informa che si è concluso il ciclo di audizioni e sono stati acquisiti tutti i documenti inviati in merito alla proposta in titolo. Propone di esaminare lo schema di risoluzione la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 31 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato, che potranno essere illustrati nella seduta di domani.

L'esame e la votazione degli emendamenti, previa valutazione degli stessi da parte del rappresentante del Governo, potrà invece svolgersi nella settimana dal 18 al 20 aprile.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 605

(al testo del decreto-legge)

### G/605/1/6

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (A.S. 605),

premesso che:

il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech;

la regolamentazione UE viene incontro al fenomeno di cd. *tokenizzazione* degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato *tokenizzato* per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito;

l'obiettivo delle disposizioni in esame risponde all'esigenza di adattare l'ordinamento italiano alle forme di circolazione degli strumenti finanziari basate su soluzioni tecnologicamente avanzate;

come evidenziato anche dalla Banca d'Italia nel corso dell'audizione sul provvedimento, «si tratta, in tutta evidenza, di un cambio radicale dell'architettura infrastrutturale sottesa ai mercati finanziari»;

valutato che:

la digitalizzazione degli strumenti finanziari porta ad una crescita della circolazione degli strumenti sui mercati, ampliando la possibilità di trasmissione anche da parte di soggetti collegati ad altre entità statuali o ad altre organizzazioni;

solo garantendo che ogni Stato membro sia un vero attore industriale, si può consentire alle aziende tecnologiche nei settori strategici di crescere al di là dei confini nazionali attraverso l'adozione di politiche volte a salvaguardare valori comuni e infrastrutture critiche a favore della competitività industriale europea;

considerato altresì che:

è di prioritaria importanza tutelare gli interessi nazionali da ogni mira speculativa, in particolare in quei settori fondamentali per lo sviluppo economico del sistema Paese, utilizzando – se necessario – anche strumenti di intelligence;

in tale contesto, considerando che le aziende si muovono in uno scenario in cui la sicurezza economica influenza molto il mercato, serve una maggiore consapevolezza anche in ambito civile (soprattutto nelle imprese) per quanto riguarda gli strumenti di analisi e previsione dell'intelligence economica,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di monitorare l'andamento della circolazione digitale degli strumenti finanziari anche nell'ottica della tutela degli investitori, nonché le modalità con le quali garantire i livelli di sicurezza e integrità del mercato, avuto riguardo soprattutto ai nuovi rischi, concernenti la frammentazione dei mercati e le connesse implicazioni relative alla loro concorrenzialità, efficienza e stabilità, con particolare riguardo ai settori di rilevanza strategica nazionale, al fine di evitare eventuali scalate da parte di soggetti esteri.

---

## Art. 1.

### 1.1

VERSACE, MATERA

*Al capo I, sostituire la rubrica con la seguente: «Definizioni e ambito di applicazione».*

### 1.2

VERSACE, MATERA

*Sostituire le partizioni: «Sezione I», «Sezione II», «Sezione III», «Sezione IV», «Sezione V», «Sezione VI», «Sezione VII» e «Sezione VIII», rispettivamente, con le seguenti: «Capo II», «Capo III», «Capo IV», «Capo V», «Capo VI», «Capo VII», «Capo VIII» e «Capo IX»;*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, comma 1, alinea, sostituire le parole: «delle sezioni da I a VI del presente Capo» con le seguenti: «dei capi dal II al VII del presente decreto»;*

*all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: «delle sezioni da I a VI del presente capo» con le seguenti: «dei capi dal II al VII del presente decreto»;*

*all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: «della presente sezione» con le seguenti: «del presente capo»;*

*all'articolo 28, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «alla sezione I» con le seguenti: «al capo II»;*

*all'articolo 28, comma 2, lettera i), sostituire le parole: «dalla Sezione II» con le seguenti: «dal capo III».*

---

### 1.3

CASTELLI, AUGELLO, MAFFONI, MELCHIORRE, ORSOMARSO

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) "nodo di rete DLT" o "nodo": un dispositivo o un'applicazione informatica di cui all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 858/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022;».

---

### 1.4

VERSACE, MATERA

*Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «l'ente» con le seguenti: «l'impresa».*

---

## Art. 2.

### 2.1

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ammesse alla negoziazione su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro;».*

---

**2.2**

GARAVAGLIA, BORGHESI

*Al comma 1, lettera a) sono aggiunte infine, le seguenti parole: «ammesse alla negoziazione su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro».*

---

**2.3**

COTTARELLI

*Al comma 1, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:«, ammesse alla negoziazione su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro;»*

---

**2.4**

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-bis. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli strumenti finanziari, compresi gli strumenti indicati dal punto a) a h) del comma 1, che non siano destinati ad essere negoziati in un MTF-DLT o che non siano destinati ad essere oggetto di servizi di investimento come indicati all'articolo 1, comma 5, del TUF.»*

---

**Art. 3.****3.1**

GARAVAGLIA, BORGHESI

*Al comma 1, dopo le parole «sono eseguiti,» aggiungere le seguenti parole: «in forza di titolo idoneo,».*

---

**3.2**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, dopo le parole: «sono eseguiti» inserire le seguenti: «, in forza di titolo idoneo,».*

---

**3.3**

GARAVAGLIA, BORGHESI

*Al comma 1, dopo le parole: «dal gestore di un» aggiungere le seguenti: «MTF DLT,».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 13, dopo le parole: «il gestore del», ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: «MTF DLT,»;*

b) *all'articolo 18, rubrica, dopo le parole: «strumenti finanziari digitali non scritturati presso un» aggiungere le seguenti: «MTF DLT,».*

---

**Art. 4.****4.1**

CASTELLI, AUGELLO, MAFFONI, MELCHIORRE, ORSOMARSO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) consentono la distribuzione dei ruoli e delle relative responsabilità ai soggetti che partecipano al registro in qualità di nodo;»;*

b) *dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) prevengono la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione;».*

---

---

**Art. 14.****14.1**

VERSACE, MATERA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)» con le seguenti: «sulla base dei dati resi disponibili dal responsabile del registro ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b)».*

---

**Art. 19.****19.1**

GARAVAGLIA, BORGHESI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le banche» inserire le seguenti: «le società di gestione del risparmio».*

---

**19.2**

BORGHESI, GARAVAGLIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e i gestori di mercati stabiliti in Italia»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Sono iscritti di diritto nell'elenco:

a) i depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 909/2014. L'autorizzazione valuta il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto;

b) i soggetti autorizzati alla gestione dei mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 64-*quater* TUF.».

---

**Art. 20.****20.1**

VERSACE, MATERA

*Al comma 2, sostituire le parole: «se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10» con le seguenti: «previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 10».*

---

**20.2**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) l'applicazione della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;»*

---

**20.3**

VERSACE, MATERA

*Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28» aggiungere le seguenti: «, comma 2, lettera e)».*

---

**Art. 21.****21.1**

VERSACE, MATERA

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28» aggiungere le seguenti: «, comma 2, lettera o)».*

---

---

---

**Art. 23.****23.1**

CASTELLI, AUGELLO, MAFFONI, MELCHIORRE, ORSOMARSO

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis) I responsabili del registro individuano la struttura del registro più adeguata all'assolvimento dell'obbligo di conformità di quest'ultimo previsto all'articolo 13, comma 1.»;

b) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*1) *alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) a garantire il buon fine dell'operazione e la correttezza delle informazioni e delle caratteristiche degli strumenti in fase di prima registrazione dei valori digitali;»;

2) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) a impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti che non dispongono dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali;»;

3) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole:* «a prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione e»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «registro per la circolazione digitale», *inserirle le seguenti:* «ai dispositivi a tutela della sua operatività, tra cui la strategia di transizione di cui all'articolo 14.».

---

**Art. 25.****25.1**

VERSACE, MATERA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Il collegio sindacale» *con le seguenti:* «L'organo che svolge la funzione di controllo».

---

**Art. 27.**

**27.1**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «avuto riguardo, in particolare, ai controlli inerenti all'identità digitale dei medesimi investitori;».*

---

**Art. 28.**

**28.1**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**28.2**

COTTARELLI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**28.3**

GARAVAGLIA, BORGHESI

*Al comma 2 sopprimere la lettera b).*

---

**28.4**

BORGHESI, GARAVAGLIA

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ulteriori strumenti» inserire le seguenti: «, ivi incluse le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata.».*

---

**Art. 30.****30.1**

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Al comma 2, sostituire le parole da «da euro 25.000» fino a «euro 5 milioni» con le seguenti: «pari al 20% del controvalore nominale dell'emissione e comunque non inferiore a euro 25.000».*

---

**Art. 32.****32.1**

VERSACE, MATERA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal presente decreto».*

---

**Art. 33.****33.1**

GARAVAGLIA, BORGHESI

*Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».*

---

**33.2**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Lo svolgimento di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento è, ad ogni modo, preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS.»*

---

**33.0.1**

DAMIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

1. All'articolo 390 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"4. Agli articoli 14-*quinqüies*, comma 4, 14-*novies*, commi 2 e 5, 14-*undecies*, comma 1, 14-*terdecies*, commi 1, lettera e), e 14-*quaterdecies* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, la parola: 'quattro', ovunque ricorre, è sostituita con la seguente: 'tre'.

5. Le procedure di liquidazione dei beni, previste dagli articoli 14-*ter* e seguenti della legge 27 gennaio 2012, n. 3, per le quali alla data del 15 luglio 2022 siano trascorsi tre anni dal decreto che ne ha ordinato l'apertura, si considerano concluse alla data del 15 luglio 2022.

6. Quando, in relazione alle procedure di cui al comma 5, unico creditore risulti essere l'Agenzia delle Entrate ovvero altro ente di riscossione per debiti tributari le liquidazioni si considerano concluse alla data del 15 luglio 2022 in qualunque stato esse si trovino senza necessità di effettuare ulteriori attività. Il Giudice accerta d'ufficio l'intervenuta esdebitazione ai sensi dell'articolo 14-*terdecies* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con decreto non soggetto a reclamo."».

---

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 12 aprile 2023

**Comitato ristretto per l'esame  
dei disegni di legge nn. 279 e 503**

**Riunione n. 2**

*Relatore: PAGANELLA (LSP-PSd'Az)*

*Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,50*

*(Sospensione: dalle ore 12,10 alle ore 12,45)*

*(279) Elena TESTOR e altri. – Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività*

*(503) MARCHESCHI e LIRIS. – Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali*

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 17**

*Presidenza del Presidente*

**MARTI**

*indi della Vice Presidente*

**VERSACE**

*Orario: dalle ore 13,15 alle ore 13,55*

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE, DELL'ORCHESTRA SINFONICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI, DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE E DELLA FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 66 (SITUAZIONE IN CUI VERSANO LE ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI)

## Plenaria

### 27<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MARTI

*indi della Vice Presidente*  
COSENZA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

IN SEDE REDIGENTE

**(562) MARTI e altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali**

(Discussione e rinvio)

Riferisce sul disegno di legge in titolo il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az), specificando che esso si compone di undici articoli e ha a oggetto la promozione dei cammini, definiti, all'articolo 1, come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore.

Inoltre, l'articolo 1 affida alla Repubblica la promozione dei cammini, con le finalità di valorizzarne le caratteristiche e gli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici.

Dà conto poi dell'articolo 2, il quale reca disposizioni relative alla definizione della Mappa dei cammini d'Italia, finalizzata a incentivare la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi.

L'articolo 2 individua, altresì, i cammini che devono essere inseriti nella Mappa, prevedendo che ad alcuni di essi, contestualmente all'inserimento nella Mappa, sia attribuita la qualifica di «Cammino d'Italia». La

Mappa – sottolinea il Relatore – sarà realizzata anche in forma digitale, in funzione della costituzione di una banca dati unica nazionale.

Passa, quindi, all'articolo 3, che, allo scopo di agevolare il conseguimento delle finalità di cui al disegno di legge, istituisce, presso il Ministero della cultura, la cabina di regia nazionale per i cammini, alla quale è affidato il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate.

L'articolo 3 disciplina, inoltre, la composizione della cabina di regia e ne individua le funzioni, tra le quali l'esercizio di un potere di formulazione di proposte, anche di carattere normativo, l'esercizio di poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi concernenti i cammini, nonché l'esercizio delle funzioni connesse con la redazione e l'aggiornamento della Mappa dei cammini d'Italia.

In relazione all'articolo 4, specifica che esso istituisce, presso il Ministero della cultura, il tavolo permanente per i cammini e ne disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento. Il tavolo permanente favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte anche normative e amministrative.

Accenna poi all'articolo 5, recante disposizioni concernenti la promozione di studi e ricerche da parte del Ministero della cultura, nonché disposizioni relative alla trasmissione alle Camere, da parte del Ministero medesimo, di una relazione sui cammini.

L'articolo 6 dispone che, nell'esecuzione di interventi realizzati per le finalità di cui al disegno di legge, una quota della spesa totale prevista nel progetto sia destinata all'abbellimento dei cammini e dei territori interessati mediante opere d'arte.

Prosegue l'illustrazione facendo menzione dell'articolo 7, il quale – con le finalità di promuovere i cammini come itinerari culturali e di incentivare lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio – prevede la realizzazione di campagne di promozione, a livello nazionale e internazionale, dei cammini inseriti nella Mappa di cui all'articolo 2.

L'articolo 8 riconosce un credito d'imposta in favore dei titolari di redditi d'impresa e degli enti del Terzo settore affidatari, con atto dell'autorità pubblica, della gestione e della manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa dei cammini d'Italia.

L'articolo 9 introduce una misura di decontribuzione, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per i datori di lavoro, la cui sede di attività sia situata nei Comuni attraversati dai cammini inseriti nella Mappa di cui all'articolo 2 e la cui attività sia connessa alla gestione, manutenzione e valorizzazione dei cammini medesimi.

Menziona, infine, l'articolo 10, recante copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, quantificati complessivamente in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e l'articolo 11, che dispone in ordine alla data di entrata in vigore della legge.

Ricorda, conclusivamente, che il disegno di legge si pone in continuità con l'attività svolta dalla Commissione nella precedente legislatura. In particolare, il testo in esame intende fare tesoro degli esiti dell'affare assegnato relativo alla «Promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali» (n. 590), conclusosi con l'approvazione unanime della risoluzione presentata dalla senatrice Maria Saponara (*Doc. XXIV*, n. 40), e tiene conto dell'esame, in sede referente, del disegno di legge A.S. 2367, recante «Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini».

Prima di dare avvio alla discussione generale, il PRESIDENTE concede la parola al Rappresentante del Governo che ha chiesto di intervenire.

Il sottosegretario SGARBI rileva la necessità di tutelare gli itinerari culturali, unitamente alla memoria storica e al valore religioso ad essi connessi, dall'impatto delle installazioni fotovoltaiche ed eoliche e assicura il proprio impegno in tal senso. In proposito, coglie l'occasione per informare che, nella giornata di domani, discuterà di tali tematiche con il Presidente della Regione Lazio.

Individua nelle disposizioni relative all'abbellimento dei cammini, di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame, il passaggio testuale da approfondire e arricchire con una declinazione del concetto di «abbellimento» come «non abbruttimento».

Auspica che tale concetto possa dare luogo ad obblighi di rimozione di pannelli fotovoltaici e di pale eoliche che hanno provocato l'alterazione dei paesaggi originari di unico valore.

Ricorda come tali installazioni, che sottendono talvolta interessi della criminalità, abbiano compromesso, con effetti devastanti, il territorio pugliese, nonché numerose zone delle regioni Molise, Calabria e Sicilia.

Dà conto di molteplici istanze pervenute dalla società civile, anche di diversa ispirazione, dirette a proteggere, da una indiscriminata diffusione del fotovoltaico e dell'eolico: il turismo religioso, in relazione al quale ricorda i luoghi di Padre Pio; siti riconosciuti dall'Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità ed altri percorsi di inestimabile valore storico e culturale, tra i quali menziona il sito archeologico di Barumini in Sardegna, il Cretto di Burri a Gibellina (Trapani), il luogo del tesoro di Alarico vicino Cosenza, la località Alfina in provincia di Terni; paesaggi, infine, che si prestano ad attività e sport nella natura, quali il fiume Lao in Calabria.

Osserva conclusivamente che le installazioni di impianti eolici e fotovoltaici possono trovare opportunamente collocazione in luoghi caratterizzati da edilizia urbana degradata o in aree dismesse.

Sui suggerimenti del sottosegretario Sgarbi si apre un dibattito incidentale.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) evidenzia l'importanza di pianificare, piuttosto che ridurre, le installazioni degli impianti in questione, al fine di contenerne il negativo impatto ambientale.

Si sofferma, quindi, sull'esigenza, nel contesto della discussione del disegno di legge in titolo, di adottare misure tese a mettere in sicurezza gli itinerari culturali, facendo menzione della via Francigena.

Prende la parola il PRESIDENTE per svolgere una breve considerazione sulla rilevanza delle osservazioni e dei suggerimenti avanzati dal sottosegretario Sgarbi.

Anche la senatrice ALOISIO (*M5S*), nel condividere le riflessioni del Rappresentante del Governo, sottolinea l'opportunità di contenere, oltre che di programmare, nuove installazioni di pannelli fotovoltaici e di pale eoliche e di promuovere discipline legislative più efficaci.

Rileva, altresì, come in talune regioni, fra cui la Basilicata, le Sovrintendenze abbiano giocato un ruolo chiave nel preservare i beni culturali.

Ha dunque la parola la senatrice COSENZA (*FdI*), la quale, dopo aver espresso il proprio apprezzamento con riferimento alle considerazioni del sottosegretario Sgarbi, propone che la Commissione avvii l'esame di una procedura informativa sulla programmazione della tutela del paesaggio e sulla sua integrità.

Interviene poi il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), il quale osserva come la presenza nell'ordinamento di numerosi vincoli non sia stata in grado di evitare contro deturpazioni paesaggistiche.

Suggerisce, al riguardo, di porre attenzione all'introduzione di vincoli inibitori, tali da impedire all'origine costruzioni che alterino in modo irreversibile il paesaggio.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) concorda sull'opportunità che la Commissione si faccia carico di affrontare il tema dell'integrità del paesaggio, nell'ambito del provvedimento in titolo o in alternativa nell'ambito di una procedura *ad hoc*. Pur giudicando strategici gli investimenti nelle energie alternative, che costituiscono il fondamento dell'attuale transizione economica, sostiene che tali investimenti non devono determinare un impatto negativo sul paesaggio, incluso quello agrario, che costituisce uno straordinario valore aggiunto del Paese. Ritiene infine che il tema in discussione si connetta alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro, ed in particolare al riconoscimento dell'importanza del patrimonio culturale inteso come interazione fra le comunità e il territorio.

La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) dichiara la piena adesione alle finalità del disegno di legge in titolo, richiamando il positivo impatto, oltre che culturale, anche economico e turistico connesso alla promozione dei

cammini. Si tratta peraltro di una preziosa occasione per favorire politiche inclusive, attraverso interventi di valorizzazione che prevedano l'abbattimento delle barriere architettoniche e favoriscano, più in generale l'accesso a detti percorsi da parte di persone con disabilità.

Con specifico riguardo alle dichiarazioni rese dal Rappresentante del Governo, invita la Commissione ad avviare una procedura informativa per acquisire gli elementi che consentano di intervenire per contrastare forme di degrado del paesaggio.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(279) Elena TESTOR e altri. – Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività**

**(503) MARCHESCHI e LIRIS. – Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 marzo scorso.

La PRESIDENTE comunica che il Comitato ristretto, incaricato di elaborare un testo unificato dei disegni di legge in titolo, si è riunito in data odierna ed invita il Relatore a dare conto degli esiti.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) riferisce sui lavori del Comitato ristretto segnalando che si è pervenuti alla formulazione di un testo (pubblicato in allegato) su cui si è registrata un'ampia convergenza da parte dei Gruppi presenti nella sede ristretta. Dopo averne illustrato sinteticamente l'articolato, propone di adottarlo come testo base per il prosieguo della discussione.

Conviene la Commissione.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per gli esiti dell'attività del Comitato ristretto che ha consentito di giungere ad una convincente sintesi dei disegni di legge in titolo, peraltro fra loro differenti, l'uno volto a favorire la musica popolare tradizionale e l'altro diretto a sostenere la musica popolare contemporanea. Ritiene tuttavia che, a fronte di una generale condivisione delle finalità del testo, sussistano alcune criticità di cui auspica il superamento in sede emendativa. Al riguardo, richiama l'articolo 5, diretto a riservare una quota di almeno il 5 per cento del Fondo unico per lo spettacolo alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare tradizionale e di quella contemporanea.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di martedì 18 aprile il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA  
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 279, 503**

**NT**

IL RELATORE

*Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea e agevolazioni a sostegno della loro attività*

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. La presente legge reca incentivi e benefici fiscali finalizzati a favorire l'associazionismo musicale amatoriale e a salvaguardare il valore culturale di bande, orchestre mandolinistiche e gruppi *folk* quali presidi delle tradizioni e specificità territoriali e, al contempo, a sostenere le associazioni di musica popolare contemporanea.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, si intende:

*a)* per musica popolare tradizionale l'espressione musicale di complessi bandistici o società filarmoniche, gruppi vocali e società corali, orchestre mandolinistiche e gruppi folkloristici;

*b)* per musica popolare contemporanea l'espressione musicale diversa dalla musica lirica, dalla musica concertistico-sinfonica e corale, comprendendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti generi musicali: *pop, rock, elettronica, rap, hiphop e trap*.

**Art. 2.**

*(Associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea)*

1. Le associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea, di seguito denominate «Associazioni», sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro

con la finalità di diffondere la cultura musicale popolare tradizionale e la cultura musicale popolare contemporanea.

2. Alle associazioni di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 4. Per le associazioni costituite ai sensi del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è fatta salva la disciplina prevista dal medesimo codice.

### **Art. 3.**

*(Istituzione degli elenchi regionali telematici delle Associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea)*

1. È istituito, presso ciascuna Regione, l'elenco regionale telematico delle associazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 2, che è reso accessibile in via telematica al Ministero della cultura per una attività di ricognizione a livello nazionale.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di accessibilità telematica all'elenco medesimo.

### **Art. 4.**

*(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le associazioni musicali amatoriali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 15, comma 1, lettera *e-quater*, dopo le parole: «da una pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «ovvero ad associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea»;

*b)* all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;

*c)* all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea»;

*d)* all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né alle associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea».

2. Alle associazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

#### **Art. 5.**

*(Modifica alla legge 30 aprile 1985, n. 163)*

1. All'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nell'ambito di quanto disposto dal primo comma per le attività musicali, una quota di almeno il 5 per cento è riservata esclusivamente alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare tradizionale e della musica popolare contemporanea».

#### **Art. 6.**

*(Fondo per la promozione della musica amatoriale popolare tradizionale e popolare contemporanea)*

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Fondo per la promozione della musica amatoriale popolare tradizionale e popolare contemporanea, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Il Fondo è destinato a finanziare le attività svolte dalle associazioni di cui all'articolo 2, nonché dalle scuole di musica iscritte nei registri regionali, ove istituiti, e da quelle riconosciute da altra pubblica amministrazione.

3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo.

#### **Art. 7.**

*(Contributo per l'acquisto di strumenti musicali)*

1. A decorrere dall'anno 2023, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, agli studenti di età compresa tra i 5 e i 23 anni iscritti ai licei musicali e a corsi musicali presso conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, scuole di musica iscritte nei registri regionali, scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, nonché alle associazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, è concesso, *una tantum*, un contributo pari al 50 per cento

del prezzo finale, entro un limite massimo di spesa di euro 1.000, per l'acquisto di uno strumento musicale, coerente con il corso di studi o con l'attività dell'associazione.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per l'acquisto di programmi e apparecchiature per la produzione musicale.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del contributo di cui ai commi 1 e 2, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

### **Art. 8.**

#### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, valutati in 29,36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

### **Art. 9.**

#### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 12 aprile 2023

**Plenaria**

**32<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SINDACATO ISPETTIVO*

**Interrogazione**

Il sottosegretario FERRANTE, in risposta all'interrogazione n. 3-00277 del senatore Della Porta, fa presente che il collegamento stradale tra la A1 Termoli – San Vittore e la A14 è un'opera importante per lo sviluppo e la competitività del tessuto economico e sociale del Molise in quanto finalizzato a garantire una moderna viabilità.

Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per migliorare la connessione tra l'entroterra e la costa, che consentirebbe una migliore accessibilità al territorio in funzione dell'obiettivo della valorizzazione e dello sviluppo dello stesso, anche in considerazione della sua vocazione turistica.

La società ANAS ha rappresentato che nel Contratto di Programma MIT/ANAS 2016-2020 è compreso l'intervento denominato «Collegamento tra la A1 e la SS 85var variante di Venafro», che – come condiviso con la Regione Molise – consentirà il collegamento con l'autostrada A1 della SS 85var variante di Venafro, realizzata ed entrata in esercizio nel 2008 come primo lotto dell'itinerario Termoli-San Vittore.

Il tracciato si sviluppa per circa 13 km, dallo svincolo di Venafro Sud fino ad attestarsi sulla A1 con un nuovo svincolo in località Mignano – Montelungo.

ANAS ha già avviato le attività di progettazione di fattibilità tecnico economica dell'intervento, con affidamento a progettista aggiudicatario di Accordo Quadro, e prevede di ultimare le stesse entro il mese di agosto 2023.

Una volta concluso il progetto di fattibilità tecnico-economica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si rende disponibile ad avviare un tavolo di confronto, con gli enti territoriali e locali e i soggetti a vario titolo coinvolti, per individuare le modalità realizzative dell'opera e il relativo cronoprogramma, considerato che l'opera rappresenta un intervento di interesse prioritario per il territorio.

Il senatore DELLA PORTA (*FdI*), nel dichiararsi soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolinea che l'opera in questione riveste una grande importanza non solo per il Molise, in quanto essa favorisce i collegamenti tra il Tirreno e l'Adriatico. Auspica dunque che i tempi indicati nella risposta siano rispettati, considerato che il mese di agosto 2023 non è poi così lontano, ma si dice certo che il Governo darà seguito a quanto rappresentato.

Il presidente FAZZONE dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina del ragioniere Giuseppe Coccorullo a Presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni (n. 5)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo scorso.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, la relatrice FAROLFI (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole sulla nomina del ragioniere Giuseppe Coccorullo a Presidente dell'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) ricorda l'importanza del Parco nazionale del Cilento e sottolinea la delicatezza del ruolo svolto dal Presidente rispetto allo sviluppo del territorio, con particolare riferimento alla necessità di far sì che la collettività locale non percepisca il parco come un'entità astratta ma come una occasione di sviluppo. Non ritenendo

che il *curriculum* del candidato sia adatto al ruolo, annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) si associa a quanto affermato dalla senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) e dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che il profilo del candidato, come emerso dall'esame del *curriculum* e dall'audizione svolta, non sia adatto all'incarico.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) esprime considerazioni critiche sulla proposta formulata dal Governo e dichiara il suo voto contrario.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) ritiene che dalle parole pronunciate dallo stesso candidato nel corso dell'audizione sia emerso che egli non ha l'esperienza necessaria a ricoprire l'incarico in questione. Per tale motivo dichiara il voto contrario del suo Gruppo, auspicando che la maggioranza possa mutare il proprio orientamento.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Irto, durante l'audizione non è emerso affatto che il candidato non ha l'esperienza necessaria a ricoprire l'incarico. Il candidato infatti ha maturato un'esperienza significativa come amministratore locale nel territorio interessato, peraltro occupandosi in tale veste proprio di questioni ambientali. Tale esperienza, a suo avviso, gli tornerà certamente molto utile nello svolgimento delle sue funzioni di raccordo con tutti i soggetti coinvolti, a partire dai Comuni.

Ricorda poi al senatore Irto che sul nominativo del candidato è stata acquisita l'intesa del Presidente della regione Campania, che ha dunque ritenuto idoneo il profilo del candidato, scegliendolo nell'ambito della terna. Per tale motivo, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore TREVISI (*M5S*) chiede se sia ipotizzabile che la Commissione compia un approfondimento sui profili degli altri due nominativi presenti nella terna sottoposta dal Governo al Presidente della regione Campania.

Il PRESIDENTE ricorda che, secondo quanto previsto dalla legge, la terna viene sottoposta al Presidente della Regione interessata, mentre alle Commissioni parlamentari viene successivamente sottoposto un unico nominativo con il relativo *curriculum*.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Partecipano alla votazione i senatori BASSO (*PD-IDP*), DELLA PORTA (*FdI*) (in sostituzione del senatore De Priamo), DI GIROLAMO

(M5S), FAROLFI (*Fdl*), FAZZONE (*FI-BP-PPE*), FINA (*PD-IDP*), Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), FREGOLENT (*Az-IV-RE*), IRTO (*PD-IDP*), MINASI (*LSP-PSd'Az*), PETRUCCI (*Fdl*), POTENTI (*LSP-PSd'Az*), ROSA (*Fdl*), ROSSO (*FI-BP-PPE*), SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), SIGISMONDI (*Fdl*), SIRONI (*M5S*), TREVISI (*M5S*) e TUBETTI (*Fdl*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 11 voti favorevoli e 8 voti contrari.

#### ATTI DI INDIRIZZO

**(7-00002) Silvia FREGOLENT – Proposta di risoluzione sull'adeguamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti**

(Esame e rinvio)

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) illustra la proposta di risoluzione a sua prima firma, ponendo l'accento sul fatto che, tramite essa, ha voluto sottoporre all'attenzione della Commissione una questione importante che necessita di un chiaro indirizzo politico.

Ricorda che, giustamente, tutti gli operatori hanno lanciato un grido d'allarme sull'impatto molto negativo che la proposta di regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio potrebbe produrre sul sistema italiano, che è un sistema che funziona bene, tanto da essere preso a modello anche all'estero.

Se è giusto tutelare tale sistema nelle sedi europee, bisogna però anche vigilare affinché esso non sia smontato pezzo a pezzo da decisioni che vengono prese a livello interno, come è avvenuto nel caso menzionato dalla proposta di risoluzione, in cui, come riconosciuto dal giudice amministrativo, di fatto è stata sottratta al mercato la gestione delle fasi di recupero e riciclo di alcuni rifiuti, limitando indebitamente il principio di concorrenzialità.

Segnala che le sentenze del TAR in questione confermano quanto da lei già sostenuto in passato e tradotto in emendamenti che tuttavia non sono mai giunti ad approvazione, avendo incontrato la contrarietà della Ragioneria generale dello Stato.

Ritenendo che una questione di tale importanza non possa essere lasciata al campo delle decisioni giurisdizionali, ma debba essere oggetto di una valutazione in sede politica, propone che la Commissione effettui un approfondimento, anche tramite lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La senatrice PETRUCCI (*Fdl*) ringrazia la senatrice Fregolent per avere sottoposto alla Commissione una questione di grande rilevanza e osserva che si potrebbe cogliere l'occasione fornita dall'esame della proposta di risoluzione per valutare se sia necessario intervenire sulla normativa di rango primario. L'interazione tra interventi di livello europeo, nazio-

nale, regionale e d'ambito può condurre infatti a una frammentarietà delle decisioni a seconda dei territori e a una compressione del libero mercato.

Il PRESIDENTE propone di fissare a mercoledì 19 aprile il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da audire, sottolineando l'esigenza di richiedere audizioni che siano strettamente connesse all'oggetto della risoluzione in esame.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura**  
**e produzione agroalimentare)**

Mercoledì 12 aprile 2023

**Plenaria**

**35<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SINDACATO ISPETTIVO*

**Interrogazione**

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00281, assicurando anzitutto che il benessere animale rappresenta per il Ministero un elemento di notevole importanza, su cui l'Esecutivo pone particolare attenzione in quanto tra gli obiettivi che intende perseguire rientra quello di migliorare il rapporto con l'ambiente.

Al riguardo, precisa, tuttavia, che il benessere animale e quindi anche quello dei polli da carne a rapido accrescimento, è materia di specifica competenza del Ministero della salute, il quale segue la predisposizione della normativa a livello europeo, dandone poi attuazione a livello nazionale, con disposizioni specifiche e relativi Piani di controllo. Il Ministero della salute nell'ambito della tutela degli animali da allevamento pianifica i controlli ufficiali emanando, annualmente, un Piano nazionale benessere animale (PNBA) nel quale vengono programmati i controlli su base statistica e secondo criteri di valutazione del rischio degli allevamenti. Sono state inoltre emanate nel 2013 specifiche *checklist* di supporto ai veterinari per il controllo ufficiale del benessere animale negli allevamenti di polli

da carne che sono state riviste, aggiornate e proposte in versione informatizzata a dicembre del 2022.

Ciò premesso, quanto alle competenze del Dicastero dell'agricoltura, puntualizza che il miglioramento genetico in ambito allevatorio e, nello specifico, delle specie allevate per la produzione alimentare, è in atto da decenni, con l'obiettivo di incrementare nel settore le produzioni e la loro qualità, per ovviare alle crisi alimentari, nutrizionali ed economiche di epoche, contesti e popoli. Con il tempo i progressi della ricerca scientifica hanno consentito, inoltre, di affinare le tecniche di allevamento per tutelare il benessere animale e la sostenibilità delle produzioni. Assicura quindi che l'allevamento nell'Unione europea e in Italia si attua nel rispetto di una rigorosa normativa verticale sulla protezione del pollo da carne, che non ha eguali nel panorama internazionale.

In relazione alla vigente legislazione europea sul benessere animale precisa, inoltre, che essa è in fase di revisione, in quanto nel tempo ha mostrato di non aver raggiunto tutti gli scopi prefissati nonché l'obiettivo di parità di condizioni fra gli operatori.

In questo ambito, fa presente che la direttiva 2007/43/CE sulla protezione di polli allevati per la produzione di carne, recepita con il decreto legislativo n. 181 del 2010, potrà trovare eventuale implementazione sulla base delle ultime evidenze scientifiche, nonché delle scelte del consumatore la cui attenzione verso produzioni sostenibili, come il benessere animale, può orientare il mercato e le produzioni. Prosegue quindi evidenziando che l'applicazione delle norme vigenti, con il relativo aggiornamento secondo le intenzioni delle Autorità europee, sarà in grado di apportare un significativo miglioramento per garantire il benessere animale.

Aggiunge inoltre che, al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, nonché di migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali, il decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale. Il Sistema in questione definisce uno schema di produzione a carattere nazionale che stabilisce le regole generali e i requisiti tecnici per la gestione del processo di allevamento degli animali, mediante la valutazione di parametri stabiliti su base scientifica. Si tratta di una disposizione unica di riferimento nella certificazione volontaria, relativa al benessere animale che mette ordine nei vari protocolli di certificazione al momento esistenti, contribuendo anche ad una informazione più chiara al consumatore. I requisiti di certificazione in allevamento devono essere individuati da un Comitato tecnico-scientifico per il benessere animale (CTSBA), sulla base di livelli di conformità superiori a quelli legislativi stabiliti dalle norme vigenti.

Assicura infine che, per quanto di competenza, il Governo continuerà a lavorare per l'elaborazione di una normativa che sia rispettosa del benessere animale e al tempo stesso compatibile con la sostenibilità alimentare e produttiva.

Replica la senatrice NATURALE (M5S), la quale ringrazia il Sottosegretario per la risposta articolata. Afferma al riguardo che la finalità dell'interrogazione era di allertare le Istituzioni su quanto sta accadendo nel settore, anche valutando l'impatto sui consumatori. Si augura peraltro che si intervenga al più presto per evitare di infliggere sofferenze agli animali, con lo scopo di aumentare la quantità di carne disponibile ma con l'effetto di inficiarne la qualità.

Occorre invece sollecitare, negli allevamenti, il rispetto della vita degli animali, evitando l'abuso di tecniche genomiche che rischiano di non essere sostenibili né socialmente né eticamente. Nel ribadire l'esigenza di tutelare la qualità di vita degli animali, manifesta soddisfazione per il coinvolgimento anche del Ministero della salute e si dichiara parzialmente soddisfatta.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

#### IN SEDE REFERENTE

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore PAROLI (FI-BP-PPE), illustrando anzitutto i contenuti del disegno di legge n. 571, di iniziativa governativa, recante una delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese. Precisa preliminarmente che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con le indicazioni del Documento di economia e finanza (DEF). Il DEF, in particolare, oltre a menzionare la revisione organica degli incentivi alle imprese, fa esplicito riferimento a quelli i cui destinatari operano nel Mezzogiorno e tale riferimento, come esplicitato nella relazione illustrativa dal Governo, è indotto dalla genesi dell'iniziativa, che trova fondamento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Passando all'articolato, dà conto dell'articolo 1 che identifica l'oggetto, ovvero la definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. L'articolo 2, prosegue il relatore, identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione: stabilità e adeguatezza, misurabilità dell'impatto, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione e semplicità delle procedure, coesione sociale, econo-

mica e territoriale e valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile.

Illustra indi l'articolo 3, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese. Nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un «Codice degli incentivi».

Osserva poi che l'articolo 4 elenca i principi e criteri ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate *ex ante*.

Fa presente altresì che l'articolo 5 contiene i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, in relazione alla politica di coesione europea. Le norme adottate dal Governo nell'esercizio della delega, in riferimento alla programmazione degli incentivi, dovranno favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni e il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali.

Si sofferma inoltre sull'articolo 6, che indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi per armonizzare la disciplina nell'ambito di un organico «Codice degli incentivi». Si prevede che siano definiti i contenuti minimi dei bandi, siano disciplinati i procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento degli incentivi alle imprese, siano rafforzate le attività di valutazione sull'efficacia degli interventi, siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumono persone con disabilità e valorizzano la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.

Dopo aver accennato all'articolo 7 sulla valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», evidenzia che l'articolo 8 autorizza una spesa pari a 500.000 euro per il 2023, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

In ultima analisi, l'articolo 9 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge delega in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 607, che reca la delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese. Il disegno di legge è composto di un unico articolo che indica, al comma 2, i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega e, ai successivi commi, le modalità di adozione degli schemi di decreto legislativo.

Segnala poi che l'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge n. 1038, presentato alla Camera, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, prevede il seguente criterio: rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi. Inoltre la successiva lettera *e*) delega il Governo a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la necessaria previa autorizzazione da parte della Commissione europea. Fa presente che, vista l'ampiezza dei suddetti criteri di delega, sussiste uno spazio di sovrapposizione dei relativi oggetti con quello del disegno di legge in esame, da cui sorge un'esigenza di coordinamento.

Ritiene peraltro che il disegno di legge governativo, pur avendo aspetti tecnici, possa essere integrato durante l'esame parlamentare; in proposito, si domanda quali siano i tempi a disposizione della Commissione per l'esame in sede referente, augurandosi che non siano troppo stringati, ma neanche eccessivamente lunghi, considerato che è probabile una terza lettura.

Propone inoltre di svolgere un ciclo di audizioni, al fine di approfondire meglio i temi della delega, attraverso il quale comprendere eventuali incongruità nella legislazione vigente, cui si può porre rimedio attraverso l'*iter* in corso.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del relatore circa lo svolgimento di un ciclo di audizioni, propone di fissare sin d'ora un termine per far pervenire le richieste da parte dei Gruppi, ipotizzando la data di martedì 18 o mercoledì 19 aprile.

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) chiede di disporre di più tempo per una riflessione mirata dei soggetti maggiormente qualificati a rendere un apporto significativo ai lavori della Commissione.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare a venerdì 21 aprile, alle ore 12, il termine per far pervenire le proposte di audizione.

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) chiede alla Presidenza se vi siano esigenze particolari del Governo circa i tempi di esame dei provvedimenti.

Il PRESIDENTE fa presente che, allo stato attuale, il Governo non ha segnalato particolari necessità. Ad ogni modo, l'*iter* dei disegni di legge

sarà organizzato tenuto conto delle esigenze di lavoro della Commissione e di eventuali circostanze sopravvenute.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. – Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha convenuto di fissare a martedì 18 aprile, alle ore 18, il termine per far pervenire le proposte di audizione. Comunica peraltro che è stato presentato il disegno di legge n. 643, a prima firma del senatore Centinaio, vertente su analoga materia, che potrà essere abbinato non appena assegnato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(600) Gisella NATURALE e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che le audizioni sui disegni di legge in titolo, avviate nella giornata del 29 marzo, proseguiranno nella giornata di martedì 18 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(17) BERGESIO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il PRESIDENTE rammenta che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo. Assicura dunque che solleciterà

il Governo a procedere quanto prima, onde poter avviare l'esame degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

**(316) BERGESIO. – Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il PRESIDENTE assicura che, compatibilmente con le ulteriori audizioni già programmate sui provvedimenti all'esame della Commissione, verrà stabilito un calendario anche per le audizioni del disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 31**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 12 aprile 2023

**Plenaria**

**56<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**SBROLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. – Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SATTA (*Fdl*) fa presenti l'oggetto e le finalità del disegno di legge in esame, specificati dall'articolo 1, riguardante la sperimentazione di metodi volti al miglioramento genetico delle piante per mezzo delle tecniche definite dall'articolo 2.

L'articolo 3 disciplina l'*iter* autorizzatorio che le istituzioni di ricerca e sperimentazione devono seguire ai fini dell'emissione nell'ambiente degli organismi modificati, mentre l'articolo 4 reca disposizioni su consultazione e informazione pubbliche.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo delle istituzioni autorizzate all'emissione di trasmettere all'Autorità nazionale competente una relazione conclusiva, anche con riferimento al possibile impatto sulla salute umana e animale e sull'ambiente. La medesima Autorità, in base all'articolo 6, cura lo scambio di informazioni con la Commissione europea.

L'articolo 7 rimanda all'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 224 del 2003 in materia di vigilanza, spese relative a ispezioni, controlli e funzionamento della Commissione interministeriale di valutazione, sanzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,15.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(246) Isabella RAUTI e altri.** – *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

**(400) DE PRIAMO e altri.** – *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

**(485) Maria Cristina CANTÙ e altri.** – *Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica*

**(546) SILVESTRONI e altri.** – *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

**(601) Elisa PIRRO e altri.** – *Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica*

**(603) Ylenia ZAMBITO e altri.** – *Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 246, 400, 485 e 546, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 601 e 603 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 marzo.

Il relatore RUSSO (*FdI*) dà conto in primo luogo dei contenuti del disegno di legge n. 601, le cui finalità sono specificate dall'articolo 1.

L'articolo 2 reca una serie di definizioni relative alle finalità del disegno di legge.

L'articolo 3 dispone il riconoscimento della sindrome fibromialgica quale malattia invalidante e la sua inclusione tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie. Prevede inoltre che con decreto del Ministro della salute siano individuati i criteri necessari all'inserimento tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Ai sensi dell'articolo 4, con decreto del Ministro della salute sono individuati i centri nazionali di ricerca. Inoltre è attribuita alle regioni l'individuazione di specifici percorsi di diagnosi, assistenza, cura e riabilitazione.

L'articolo 5 reca la disciplina relativa al Registro nazionale della fibromialgia.

Il compito di predisporre corsi di formazione concernenti la diagnosi e la terapia è attribuito al Ministero della salute dall'articolo 6.

L'articolo 7 prevede interventi volti alla promozione della ricerca sulla fibromialgia.

L'articolo 8 è volto a garantire alle persone affette da fibromialgia la possibilità di svolgere l'attività lavorativa con le modalità previste dalla vigente disciplina in tema di lavoro agile.

La promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione, attribuita al Ministero della salute, è oggetto dell'articolo 9.

L'articolo 10 destina al fondo per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

L'articolo 11 provvede alla copertura finanziaria degli oneri connessi al provvedimento.

Le finalità del disegno di legge n. 603 sono definite dall'articolo 1, mentre il successivo articolo 2 dispone il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante.

L'articolo 3 prevede l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie correlate alla fibromialgia, disponendo che con regolamento emanato dal Ministro della salute siano individuati i criteri relativi all'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche ai fini dell'esenzione e sia disciplinato l'accesso al telelavoro per le persone affette dalla patologia.

In base all'articolo 4, comma 1, con decreto del Ministro della salute sono individuati i centri nazionali di ricerca. Il successivo comma 2 attribuisce alle regioni l'individuazione di ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

L'articolo 5 concerne l'istituzione presso il Ministero della salute del Registro nazionale della fibromialgia.

Il Ministero della salute predispone, ai sensi dell'articolo 6, idonei corsi di formazione, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua.

L'articolo 7 reca disposizioni finalizzate a promuovere la ricerca su criteri diagnostici, terapie e prevenzione degli aggravamenti.

Secondo quanto disposto dall'articolo 8 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali volti a favorire l'accesso al telelavoro delle persone affette da fibromialgia.

L'articolo 9 prevede la promozione da parte del Ministero della salute di campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione.

L'articolo 10 reca le disposizioni concernenti la copertura finanziaria.

In considerazione dell'affinità della materia, la presidente SBROLLINI propone, per il prosieguo dell'*iter*, l'abbinamento dei disegni di legge nn. 601 e 603 con i disegni di legge nn. 246, 400, 485 e 546, già in discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## **COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 12 aprile 2023

**Plenaria**  
**(1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Lorenzo GUERINI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *AUDIZIONI*

**Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone**  
(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe CAVO DRAGONE.

Giuseppe CAVO DRAGONE, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, il deputato Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Enrico BORGHI (*PD-IDP*), e Roberto Maria SCARPINATO (*M5S*), i deputati Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), Angelo ROSSI (*FdI*), e Marco PELLEGRINI (*M5S*), ai quali risponde Giuseppe CAVO DRAGONE, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ammiraglio Cavo Dragone, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**Plenaria**

**(2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

Lorenzo GUERINI

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

*SEGUITO DELL'ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DI UNO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

(Seguito dell'esame e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, cede la parola al deputato Angelo ROSSI, relatore sul provvedimento.

Il deputato Angelo ROSSI, *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

*(Il Comitato approva).*

*La seduta termina alle ore 16,30.*





